*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 135° — Numero 290**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 13 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 680.

**Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme per il coordinamento delle disposizioni in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con quelle concernenti la sicurezza dello Stato;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della medesima legge;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Acquisita l'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

*a)* per legge, la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

*b)* per decreto legislativo, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

*c)* per Organismi, gli Organismi di informazione e di sicurezza di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

*d)* per Servizi, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

*e)* per ANS, l'Autorità nazionale per la sicurezza per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato;

*f)* per Segreteria del CESIS, la Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza;

*g)* per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 2.

*Oggetto della disciplina*

1. Il presente regolamento coordina le disposizioni recate dal decreto legislativo con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi.

Art. 3.

*Integrazione ed interconnessione*

1. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato avviene con criteri di differenziazione tra l'area degli Organismi e quella delle restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo. È ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo interesse degli Organismi, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi deve avvenire secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS per i sistemi informatici che gestiscono informazioni classificate.

3. L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni caso consentire la canalizzazione del flusso informativo dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del coordinamento dell'attività dei Servizi stessi, previsto dall'art. 3 della legge.

Art. 4.

*Compatibilità dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato con l'informatica pubblica e diritto di accesso*

1. L'utilizzazione di sistemi informativi automatizzati nell'ambito degli Organismi avviene secondo le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo, nel rispetto delle peculiarità istituzionali e funzionali proprie degli Organismi stessi, nonché dei limiti derivanti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali.

2. La definizione degli standard necessari all'integrazione e alla interconnessione deve tener conto delle intese realizzate nelle sedi internazionali in materia di scambi di dati informativi di reciproco interesse.

Art. 5.

*Tutela della fonte delle operazioni compiute mediante sistemi informatici e telematici*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, gli atti amministrativi adottati dagli Organismi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Per quanto attiene agli adempimenti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo gli Organismi si attengono alle disposizioni appositamente impartite dall'ANS per la tutela delle esigenze di segretezza e riservatezza.

Art. 6.

*Affidamento a terzi*

1. Per i sistemi informativi degli Organismi l'affidamento a terzi delle attività di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi stessi è escluso limitatamente alla concessione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 7.

*Modalità di esercizio delle competenze dell'Autorità nei confronti degli Organismi*

1. L'Autorità detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, nonché per le loro integrazioni e/o connessioni, o eventualmente per altre forme di raccordo, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la tutela del segreto e della riservatezza, nonché le peculiarità gestionali ed operative degli Organismi.

2. Gli aspetti organizzativi dei sistemi e delle loro connessioni e/o integrazioni sono definiti dai Servizi e comunicati alla Segreteria generale del CESIS per il successivo inoltro all'Autorità.

3. La predisposizione dei criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato deve tener conto delle peculiarità istituzionali e funzionali dei rispettivi Organismi, nonché della prioritaria necessità di tutela del segreto e della riservatezza dei dati e delle relative strutture informatiche e dei programmi. La verifica periodica dei risultati conseguiti sarà effettuata dall'Autorità sulla base della documentazione prodotta dai Servizi e trasmessa all'Autorità tramite la Segreteria generale del CESIS.

4. Eventuali contrasti operativi informatici tra gli Organismi e tra questi e le altre amministrazioni sono rappresentati all'Autorità per la relativa composizione o soluzione tramite la Segreteria generale del CESIS, in modo che sia comunque assicurata la tutela del segreto e della riservatezza.

5. Le richieste di notizie e informazioni a norma dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, dovranno essere inviate alla Segreteria generale del CESIS. La Segreteria generale del CESIS potrà corrispondere alle richieste sempre nel rispetto delle norme e delle vigenti disposizioni a tutela del segreto.

Art. 8.

*Tutela della segretezza nelle richieste di parere e nella trattazione di informazioni classificate*

1. La documentazione relativa ai pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo è coperta da classifica di segretezza in relazione all'oggetto e ai contenuti contrattuali.

2. Per la trattazione dei pareri sugli schemi dei contratti di cui al comma 1, l'Autorità si avvale del personale assegnato al proprio organo centrale di sicurezza.

3. I membri dell'Autorità ed il personale della medesima utilizzato per la trattazione di informazioni classificate devono essere muniti del nulla osta di sicurezza rilasciato dall'ANS.

Art. 9.

*Coordinamento della pianificazione dei sistemi informativi degli Organismi*

1. Ai fini della predisposizione del piano triennale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo e dei suoi aggiornamenti, gli Organismi comunicano all'Autorità, per il tramite della Segreteria generale del CESIS, le linee di sviluppo e di gestione dei sistemi informativi automatizzati di competenza.

Art. 10.

*Dirigente responsabile per i sistemi informativi*

1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali ed ordinamentali e della tutela della riservatezza dei nominativi degli appartenenti agli Organismi, le funzioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo sono attribuite, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, ad un dirigente superiore o equiparato, di ciascuno degli Organismi, dal Presidente del Consiglio, per il CESIS e dai Ministri competenti, per gli altri due servizi.

2. La relazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo, è predisposta dagli Organismi ed inviata all'Autorità per il tramite della Segreteria generale del CESIS.

Art. 11.

*Capitolati per gli Organismi e richieste di parere all'Autorità su forniture segrete o riservate*

1. Per gli Organismi, sono predisposti, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo, capitolati speciali rispetto a quelli previsti per le altre amministrazioni. Tali capitolati sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del

tesoro, su proposta dell'Autorità, sentita l'ANS. I capitolati devono rispettare le peculiarità ordinative funzionali e operative degli Organismi.

2. Per i contratti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, gli Organismi comunicano all'Autorità, tramite il CESIS, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 12.
*Monitoraggio*

1. Il monitoraggio, a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, dei contratti concernenti i sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, di pertinenza degli Organismi, è di regola effettuato dai dirigenti responsabili degli Organismi stessi.

2. La richiesta di monitoraggio all'Autorità, a norma del citato art. 13, comma 2, è formulata tramite la segreteria generale del CESIS.

Art. 13.
*Richieste di informazioni da parte dell'Autorità*

1. Gli Organismi forniscono le informazioni richieste dall'Autorità a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite della Segreteria generale del CESIS.

2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con gli Organismi, le informazioni sono fornite per il tramite della Segreteria generale del CESIS e previo benestare dei medesimi Organismi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994*
*Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 17*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 16. — 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.

3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.

4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.

5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.

7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia».

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) è il seguente:

«Art. 1. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato».

«Art. 2. — Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti».

«Art. 3. — È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

E compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. E altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività».

«Art. 4. — E istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività».

«Art. 5. — I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

E abrogata la lettera *g)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477».

«Art. 6. — È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività».

«Art. 7. — Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza».

«Art. 9. — Gli appartenenti al Comitato di cui all'art. 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'art. 3.

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi».

«Art. 10. — Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SdS).

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite».

«Art. 12. — Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolarmente per:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'art. 1:*

— Per il titolo e per gli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801/1977 si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 801/1977 si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:

*a)* miglioramento dei servizi;

*b)* trasparenza dell'azione amministrativa;

*c)* potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

*d)* contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:

*a)* integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

*b)* rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

*c)* collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

*a)* la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

*b)* la politica monetaria e valutaria;

*c)* l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

*d)* la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informativi avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

*Nota all'art. 5*

— Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

*Nota all'art. 6*

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente: «2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9».

*Nota all'art. 7.*

— Il testo dell'art. 7, comma 4, del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente: «4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti».

*Nota all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«Art. 8. — 1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità».

*Nota all'art. 9:*

— Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«1. Spetta all'Autorità:

*a) (omissis)*;

*b)* coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni».

*Nota all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

Art. 12. — 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.

2. I capitolati prevedono in ogni caso:

*a)* le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;

*b)* i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;

*c)* i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;

*d)* le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;

*e)* le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;

*f)* i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;

*g)* i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;

*h)* le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;

*i)* il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;

*l)* la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con D.Lgs. n. 358/1992, è il seguente:

«1. La disciplina del presente testo unico non si applica:

*a)-b) (omissis)*;

*c)* alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato».

— Per il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 8.

*Nota all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente: «2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata».

*Nota all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni».

**94G0686**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 1994.

**Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Candotti Olivia presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il verbale della seduta del 14 aprile 1994 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo anzidetto;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui la migrante è in possesso di titolo tedesco comparabile per livello di laurea italiana in psicologia e pertanto soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che la documentazione agli atti soddisfa i requisiti previsti dall'art. 3, lettera *b)*, del decreto citato;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessata comparata con quella dello psicologo italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Candotti Olivia, nata il 19 marzo 1942 a S. Paolo (Brasile), cittadina italiana, di «Diplom Psychologe» rilasciato dall'Università di Monaco (Germania) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

Roma, 3 dicembre 1994

*Il direttore generale:* ROVELLO

94A7816

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bergamo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bergamo;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 54.076.862, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bergamo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 54.076.862 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 16 DICEMBRE 1993

a) *Situazione patrimoniale*

| Attività realizzate | | |
|---|---|---|
| Cassa e banche | L. | 16.931.575 |
| Crediti verso terzi | » | 117.903.579 |
| Interessi attivi | » | 2.883.046 |
| Totale attività realizzate | L. | 137.718.200 |
| Disavanzo finale di liquidazione | » | 54.076.862 |
| Totale a pareggio | L. | 191.795.062 |

| Passività estinte | | |
|---|---|---|
| Debiti verso terzi | L. | 107.284.145 |
| Fondo indennità di quiescenza | » | 84.510.917 |
| Totale passività estinte | L. | 191.795.062 |

b) *Conto economico*

| Spese e perdite | | |
|---|---|---|
| Insussistenze di attività: | | |
| Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | L. | 295.550.936 |
| Per estinzione credito relativo al Fondo accantonamento indennità quiescenza e previdenza ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 131.816.101 |
| Per assegnazione dei beni mobili e immobili al comune di Bergamo ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 - D.I. del 4 gennaio 1989 | » | 49.400.000 |
| | L. | 476.767.037 |
| Sopravvenienze passive: | | |
| Per accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi | L. | 54.006.285 |
| | L. | 530.773.322 |
| Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981 | L. | 405.084.379 |

| Rendite e profitti | | |
|---|---|---|
| Rendite: | | |
| Interessi attivi c/c bancario | L. | 2.883.046 |
| Insussistenze di passività: | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 60.305.994 |
| Per minori oneri fondo liquidazione del personale | » | 8.423.041 |
| | L. | 476.696.460 |
| Disavanzo finale | » | 54.076.862 |
| | L. | 530.773.322 |

94A7818

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Mantova.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Mantova;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Mantova è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 114.730.988 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - Ispettorato generale - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 2 MARZO 1994

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

| | | |
|---|---|---|
| Cassa e banche | L. | 283 837 134 |
| Crediti verso terzi | » | 5 587 350 |
| Interessi attivi | » | 13 298 007 |
| Totale attività realizzate | L. | 302 722 491 |

Passività estinte

| | | |
|---|---|---|
| Debiti verso terzi | L. | 78.217 475 |
| Fondo indennità di quiescenza | » | 109.774.028 |
| Totale passività estinte | L. | 187.991 503 |
| Avanzo finale di liquidazione | » | 114.730.988 |
| | L. | 302.722.491 |

b) *Conto economico*

Spese e perdite

| | | |
|---|---|---|
| Insussistenze di attività | | |
| Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 638/1983 | L. | 42.268 590 |
| Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 638/1983 (Crediti per sconti farmaceutici) | » | 342.032.335 |
| Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità del fondo indennità di quiescenza presso la Federazione artigiani ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 109.008 514 |
| Per assegnazione di beni immobili al comune di Mantova ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | » | 31.191.000 |
| Per assegnazione di beni mobili al comune di Mantova ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | » | 20 403.865 |
| Sopravvenienze passive | | |
| Accertamento di maggiori debiti verso terzi | » | 41.835 275 |
| Per indennità di fine servizio | » | 765 514 |
| Avanzo finale di liquidazione | » | 114.730 988 |
| | L. | 702.236 081 |
| Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981 | L. | 575 511.361 |

Rendite e profitti

| | | |
|---|---|---|
| Insussistenze di passività: | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi degli articoli 2934 e 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria) | L. | 61.831 848 |
| Annullamento del fondo ammortamento immobili per assegnazione dei predetti beni al comune di Mantova | » | 31 191 000 |
| Annullamento del fondo ammortamento mobili per assegnazione dei predetti beni al comune di Mantova | » | 20 403.865 |
| Rendite. | | |
| Interessi attivi | » | 13.298.007 |
| | L. | 702.236.081 |

94A7819

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Gorizia.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Gorizia;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 105.872.622, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Gorizia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 105.872.622 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

---

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31 MAGGIO 1994

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

| | | |
|---|---|---|
| Cassa e banche | L. | 7.968.651 |
| Crediti verso terzi | » | 756.399 |
| Interessi attivi | » | 369.104 |
| Totale attività realizzate | L. | 9.094.154 |
| Disavanzo finale di liquidazione (coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978) | » | 105.872.622 |
| Totale a pareggio | L. | 114.966.776 |

Passività estinte

| | | |
|---|---|---|
| Debiti verso terzi | L. | 53.472.617 |
| Fondo liquidazione personale | » | 59.730.178 |
| Spese di liquidazione | » | 1.763.981 |
| Totale passività estinte | L. | 114.966.776 |

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:

| | | |
|---|---|---|
| Per assegnazione di beni immobili al comune di Gorizia ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | L. | 21.000.000 |
| Per assegnazione di beni mobili e attrezzature al comune di Gorizia ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | » | 6.896.855 |
| Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989 | » | 56.654 |
| Per estinzione di crediti ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 100.281.602 |
| Per estinzione di crediti ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 16.294.084 |
| Spese processuali incassate dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 103/1979 | » | 885.900 |

Sopravvenienze passive:

| | | |
|---|---|---|
| Spese postali per trasferimento al Fondo indennità del personale dell'INADEL | L. | 550 |
| Spese della liquidazione | » | 1.763.981 |
| Spese per accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi | » | 45.343.997 |
| Totale spese e perdite | L. | 192.523.623 |
| Avanzo finale di liquidazione al 30 giugno 1981 | L. | 43.362.704 |

Rendite e profitti

| | | |
|---|---|---|
| Sopravvenienze attive: | | |
| Per accertamento di nuovi e maggiori crediti | L. | 20.000 |
| Insussistenze di passività: | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 2.439.950 |
| Per accertamento di un minore debito per indennità di quiescenza verso il personale trasferito all'INPS | » | 40.459.243 |
| Rendite: | | |
| Interessi attivi | » | 369.104 |
| | L. | 86.651.001 |
| Disavanzo finale di liquidazione | » | 105.872.622 |
| Totale a pareggio | L. | 192.523.623 |

**94A7820**

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Varese.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Varese;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 142.621.903, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Varese è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 142.621.903 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

## CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 29 AGOSTO 1994

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

| | | |
|---|---|---|
| Cassa e banche | L. | 9.492.959 |
| Crediti verso terzi | » | 653.180 |
| Mobili ed attrezzature | » | 9.500.000 |
| Depositi cauzionali | » | 85.042 |
| Proventi vari | » | 401.504 |
| Interessi attivi | » | 5.632.526 |
| | L. | 25.765.211 |

Disavanzo finale di liquidazione

| | | |
|---|---|---|
| Coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978) | L. | 142.621.903 |
| Totale a pareggio | L. | 168.387.114 |

Passività estinte

| | | |
|---|---|---|
| Debiti verso terzi | L. | 76.470.329 |
| Fondo indennità di quiescenza | » | 91.555.187 |
| Spese della liquidazione | » | 361.598 |
| Totale passività estinte | L. | 168.387.114 |

b) *Conto economico*

Spese e perdite

| | | |
|---|---|---|
| Insussistenze di attività: | | |
| Per estinzioni di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | L. | 299.005.306 |
| Per estinzione del credito relativo al deposito della disponibilità del fondo indennità di quiescenza c/o la Federmutue artigiani ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 130.550.896 |
| Sopravvenienze passive: | | |
| Spese per accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi | » | 39.336.474 |
| Spese della liquidazione | » | 361.598 |
| | L. | 469.254.274 |

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981 | L. | 10.861.196 |

Rendite e profitti

| | | |
|---|---|---|
| Sopravvenienze attive: | | |
| Per vendita beni mobili | L. | 9.500.000 |
| Per depositi cauzionali | » | 85.042 |
| Insussistenza di passività: | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 456/1987 | L. | 203.218.780 |
| Per estinzione di debiti ai sensi degli articoli 2934 e 2946 del codice civile | » | 37.360.361 |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 20.563.419 |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989 | » | 13.834 |
| Per accertamento di minori debiti | » | 38.995.709 |
| Rendite: | | |
| Proventi diversi | » | 401.504 |
| Interessi attivi | » | 5.632.526 |
| | L. | 315.771.175 |
| Disavanzo finale di liquidazione coperto con disponibilità finanziarie della legge n. 833/1978 | » | 142.621.903 |
| | L. | 469.254.274 |

**94A7821**

---

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 531, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 10 aprile 1994 che si chiude con un saldo attivo di L. 1.149.789.953.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.149.789.953 è stato devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

ISTITUTO CONSERVATORE DEI REGISTRI DI VARIETÀ DEI PRODOTTI SEMENTIERI

CONTO ECONOMICO AL 10 APRILE 1994

*Perdite*

| | | |
|---|---|---|
| Insussistenze di attività | L. | 105.708.740 |
| Sopravvenienze passive | » | 252.160.441 |
| Totale perdite | L. | 357.869.181 |
| Avanzo di liquidazione al 10 aprile 1993 | » | 1.149.789.953 |
| Totale a pareggio | L. | 1.507.759.134 |

*Profitti*

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo alle consegne | L. | 422.483.576 |
| Insussistenze di passività | » | 45.165.633 |
| Interessi attivi B.N.L. | » | 501.750.528 |
| Sopravvenienze attive | » | 538.259.397 |
| Totale profitti | L. | 1.507.659.134 |

STATO PATRIMONIALE AL 10 APRILE 1994

*Attività*

| | | |
|---|---|---|
| Beni immobili | L. | 459.409.000 |
| Mobili, arredi, macchine | » | 11.125.860 |
| Creditori | » | 61.883.986 |
| Creditori diversi | » | 327.053.434 |
| Banca comm. italiana: | | |
| c/c n. 114853-01-13 | » | 62.579.053 |
| c/c n. 114853-02-14 | » | 11.848.975 |
| Interessi Banca nazionale del lavoro | » | 501.750.528 |
| Totale attività | L. | 1.435.650.836 |

*Passività*

| | | |
|---|---|---|
| Debiti | L. | 27.857.644 |
| Debiti diversi | » | 251.860.441 |
| Fondo ind. licenziam. | » | 6.142.798 |
| Totale passività | L. | 285.860.883 |
| Avanzo di liquidazione al 10 aprile 1994 | L. | 1.149.789.953 |
| Totale a pareggio | L. | 1.435.650.836 |

94A7822

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso strade ferrate sarde di Sassari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso strade ferrate sarde di Sassari;

Considerato che per l'avanzo finale di liquidazione di L. 12.697.522 è stato versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso strade ferrate sarde di Sassari è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con il versamento delle risultanze attive di lire 12.697.522 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7823

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società Autolinee Calegari di Sesto S. Giovanni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso della Società Autolinee Calegari di Sesto S. Giovanni (Milano);

Considerato che l'avanzo finale di liquidazione di lire 5.294.102 è stato versato sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Società Autolinee Calegari di Sesto S. Giovanni (Milano) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di lire 5.294.102 versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7824

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Mesulana (A.T.M.) di Treviso.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Mesulana (A.T.M.) di Treviso;

Considerato che l'avanzo finale di liquidazione di L. 6.476.066 è stato versato sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Mesulana (A.T.M.) di Treviso è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di lire 6.476.066 versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7825

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società a r.l. Trasporti Peroni di Bergamo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso della Società a r.l. Trasporti Peroni di Bergamo;

Considerato che per la Cassa di soccorso suddetta l'I.G.E.D. ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di lire 9.411.843 mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Società a r.l. Trasporti Peroni di Bergamo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 20 dicembre 1993 con il ripiano del disavanzo di L. 9.411.843 mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7826

DECRETO 18 novembre 1994.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso delle Ferrovie del Sud-Est di Roma.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso delle Ferrovie Sud-Est di Roma;

Considerato che l'avanzo finale di liquidazione di L. 4.227.556.937 è stato versato sul conto infruttifero di Tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833 /1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

**La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso delle Ferrovie del Sud-Est di Roma è chiusa a tutti gli effetti.**

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di lire 4.227.556.937 versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7827

DECRETO 7 dicembre 1994.

**Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1994-14 gennaio 1995, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 10 novembre 1994, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,55 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 dicembre 1994-14 gennaio 1995, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1994-14 gennaio 1995, è pari al 12,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 dicembre 1994-14 gennaio 1995, è pari al 12,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7817

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° dicembre 1994.

**Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato che il comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9 novembre 1994 ha adottato la delibera di seguito trascritta:

«Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 11.del decreto-legge, così come modificato nella richiamata legge di conversione, che prevede la realizzazione di programmi di recupero urbano;

Vista la delibera CIPE 16 marzo 1994, "Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-1995", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1994, n. 114;

Visto il decreto ministeriale, adottato dal comitato esecutivo del CER nella seduta del 9 novembre 1994, che modifica ed integra il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, n. *A*/2123, contenente i criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie di intervento ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi del già citato art. 11;

Visto l'art. 6, comma 3, del citato decreto, adottato dal Comitato esecutivo del CER nella seduta del 9 novembre 1994, che prevede che il CER medesimo, con propria direttiva, definisca i criteri e le procedure di formazione dei programmi di recupero urbano di cui al citato art. 11;

Tenuto conto delle osservazioni regionali allo schema di direttiva, predisposto dal Segretariato generale del CER, sui criteri e sulle procedure di formazione dei programmi di recupero urbano, trasmessa alle regioni medesime in data 20 luglio 1994;

Preso atto che il Comitato esecutivo del CER ha adottato nella seduta del 9 novembre 1994 la direttiva, predisposta dal Segretariato generale del CER, che modifica, sulla base delle osservazioni regionali già citate, il precedente schema sui criteri e sulle procedure di formazione dei programmi di recupero urbano trasmesso alle regioni medesime in data 20 luglio 1994;

Delibera:

*Programmi di recupero urbano - Direttiva per la regolamentazione dei criteri e delle procedure di formazione*

1. *Competenze regionali e comunali nella formazione dei programmi di recupero urbano.*

1.1. I programmi regionali che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 179/92, sono approvati e trasmessi al CER entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici di ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili per il quadriennio 1992-95, contengono la ripartizione dei fondi per tipologie di intervento e ambiti territoriali sulla base degli obiettivi, delle riserve finanziarie e della priorità di intervento, definite nella programmazione nazionale per il quadriennio 1992-95, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 e della successiva 16 marzo 1994.

1.2. Le regioni, ai sensi e con le modalità di cui al § 9 della citata delibera CIPE, provvedono ai seguenti adempimenti per il finanziamento e l'attuazione dei programmi di recupero urbano:

*a)* determinano l'ammontare dei finanziamenti da destinare ai programmi di recupero urbano, in misura non inferiore al 15% dell'importo a valere sui fondi per l'edilizia sovvenzionata, così come ripartito tra le regioni in sede di programmazione nazionale;

*b)* definiscono, nell'ambito dei rispettivi programmi, la ripartizione territoriale dei finanziamenti;

*c)* prevedono all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi pubblici e all'attribuzione dei relativi finanziamenti, entro i termini stabiliti dalla delibera CER 20 luglio 1994 che decorrono dalla data del provvedimento di messa a disposizione dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti, previo accertamento da parte del Segretariato generale del CER, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera di programmazione regionale, della conformità dei programmi regionali medesimi agli obiettivi della citata delibera CIPE;

*d)* partecipano agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/90, da concludere ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 493/93;

*e)* provvedono, qualora i programmi di recupero urbano non pervengano all'approvazione comunale, ovvero non si pervenga alla ratifica da parte del consiglio comunale dell'accordo di programma, entro i termini di cui al citato art. 27 della legge n. 142/90, o all'inizio dei lavori entro il termine di 10 mesi dal provvedimento di cui alla lettera *c)*, alla rilocalizzazione delle risorse ed alla riprogrammazione delle eventuali risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 7 della legge n. 493/93.

1.3. I comuni, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93, provvedono ai seguenti adempimenti in ordine alla promozione e all'attuazione dei programmi di recupero urbano:

*a)* promuovono la formazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, dei programmi di recupero urbano;

*b)* valutano e selezionano le proposte di programma di recupero urbano, sulla base di criteri oggettivi di priorità;

*c)* pervengono all'approvazione dei programmi di recupero urbano, anche con il ricorso all'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/90.

2. *Procedura di formazione dei programmi di recupero urbano.*

2.1. Salvo quanto in materia determinato dalla regione e dai comuni ai fini della programmazione, della progettazione, del finanziamento e dell'affidamento dei programmi di recupero urbano, sono comunque stabilite le seguenti procedure:

*a)* la regione, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto ministeriale di ripartizione tra le regioni dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica, approva il programma regionale, determinando la quota di finanziamenti da destinare all'attuazione dei programmi di recupero urbano e la ripartizione dei fondi destinati al recupero dell'edilizia residenziale pubblica per ambiti sovra-comunali o comunali;

*b)* il Segretariato generale del CER affettua, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera di programmazione regionale, l'accertamento della conformità dei programmi regionali medesimi agli obiettivi della delibera CIPE ed emette il provvedimento di messa a disposizione dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti;

*c)* entro il 180 giorni o i 360 giorni previsti dalla delibera CER 20 luglio 1994 rispettivamente per la programmazione biennale o quadriennale, decorrenti dalla data del citato provvedimento di messa a disposizione dei fondi, la regione perviene all'ammissione delle proposte trasmesse dai comuni, selezionandole, dove necessario, sulla base degli obiettivi e delle ripartizioni territoriali delle risorse eventualmente assunti nel programma regionale e delle priorità assegnate dai comuni;

*d)* laddove le proposte siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, ai fini della conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 493/93, garantiscono la necessaria pubblicità, nelle forme e nei tempi stabiliti dalla regione, compatibilmente con i termini di cui alla lettera *c)*; l'approvazione dell'accordo di programma costituisce ammissione del programma al finanziamento regionale ed approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il comune ed i soggetti attuatori che intervengono nella realizzazione del programma;

*e)* i lavori previsti dal programma iniziano entro 10 mesi a decorrere dal termine di 360 giorni previsto dalla lettera *c)*, ai sensi del punto 4 della delibera CER 20 luglio 1994. Entro taqle termine sono redatti i progetti esecutivi finalizzati al rilascio della concessione edilizia, che può avvenire anche mediante il ricorso alla conferenza di servizi, ed alla stipula delle convenzioni tra il comune e gli altri soggetti attuatori di interventi pubblici e privati.

2.2. L'accordo di programma di cui alla lettera *d)* deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori di cui alla lettera *e)* comporta l'automatica inefficacia della eventuale variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, prevista dall'accordo stesso.

3. *Programmazione regionale.*

3.1. La regione, nell'ambito della propria programmazione, può destinare per la realizzazione dei programmi di recupero urbano, oltre alla quota non inferiore al 15% delle proprie risorse a valere sui fondi di cui alla legge n. 60/63 destinati per le finalità previste dall'art. 11 della legge n. 493/93, ulteriori risorse aggiuntive, fatte salve le relative finalità previste per legge, quali:

*a)* le disponibilità destinate alla realizzazione dei programmi di recupero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 179/92, limitatamente agli interventi, da parte di IACP e comuni, di recupero o di acquisto di immobili da recuperare nonché della realizzazione delle relative opere di urbanizzazione;

*b)* le disponibilità destinate al recupero o alla nuova costruzione di alloggi in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 493/93;

*c)* le disponibilità destinate alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/92;

*d)* le disponibilità destinate al risanamento delle parti comuni di immobili di edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 179/92;

*e)* le disponibilità destinate alla realizzazione di alloggi in locazione o in locazione a proprietà differita, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92;

*f)* le disponibilità destinate al fondo speciale di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché per l'acquisto di aree edificate da recuperare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 179/92.

3.2. Qualora i programmi di recupero urbano non ottengano l'approvazione entro i termini di cui al § 2 punto 2.1, lettera *c)*, le ulteriori risorse di cui al punto 3.1 ritornano nella disponibilità della regione per la programmazione ordinaria.

3.3. La regione, una volta determinato l'ammontare delle risorse disponibili da destinare ai programmi di recupero urbano, può, al fine della ripartizione territoriale dei finanziamenti, adottare, tra le seguenti possibili soluzioni, quelle ritenute più funzionali alle proprie strategie di intervento e più conformi alle norme e alle procedure regionali vigenti:

*a)* affidare alla procedura di valutazione e selezione delle proposte di livello comunale il compito di provvedere al dimensionamento delle domande di intervento per ambiti territoriali e dei relativi finanziamenti pubblici. Un'ulteriore selezione dovrebbe essere effettuata laddove l'importo complessivo dei finanziamenti pubblici richiesti fosse eccedente rispetto alle disponibilità complessivamente determinate;

*b)* provvedere alla ripartizione dei finanziamenti per ambiti sovra-comunali: in tal caso, sarebbe opportuno una ripartizione congiunta dei finanziamenti per gli interventi di recupero di cui all'art. 11 della legge n. 179/92 e delle altre risorse finanziarie da effettuare sulla base della consistenza e dello stato di degrado del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Un'ulteriore selezione delle proposte dovrebbe essere effettuata per assicurare la compatibilità con l'ammontare dei finanziamenti ripartiti per ambiti sovra-comunali. Qualora, per un ambito sovra-comunale i finanziamenti richiesti siano inferiori agli stanziamenti disponibili, le risorse eccedenti sono ripartite tra gli altri ambiti sovra-comunali;

*c)* provvedere alla ripartizione dei finanziamenti per ambiti comunali: in tal caso, sarebbe opportuno che i comuni presentassero i rispettivi fabbisogni, indicando di massima le aree e le tipologie di intervento; la stessa regione interviene, poi, regolando le eccedenze degli stanziamenti territoriali rispetto agli importi dei programmi di recupero urbano e viceversa.

3.4. Indipendentemente dalla soluzione procedurale adottata, è fatto salvo il vincolo, stabilito dal § 5.3.3 della citata delibera CIPE, di riservare almeno il 70% delle risorse alle province il cui capoluogo ha una popolazione superiore a 300.000 abitanti. Per tali province, agli eventuali accordi di programma, partecipa il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER, ai sensi del § 5.3.4 della citata delibera CIPE. Nei casi di comuni capoluogo, l'accordo di programma può essere preceduto da un protocollo d'intesa tra il Segretariato del CER, la regione ed il comune stesso, con cui si stabilisce l'ammontare dei finanziamenti per il recupero dell'edilizia residenziale pubblica, comprendendovi anche le risorse relative ai canali finanziari di cui al punto 3.1, nonché tempi e procedure per la formazione dei programmi.

3.5. La regione può fornire, con propri provvedimenti, ogni elemento utile ad una chiara ed efficace formazione dei programmi di recupero urbano, definendo in particolare: le procedure, gli adempimenti, le scadenze temporali da osservare per le fasi successive di formazione dei programmi di recupero urbano; la convenzione-tipo che la regione ed i soggetti attuatori di interventi pubblici stipulano al fine di regolare gli importi, le modalità e i tempi di erogazione dei finanziamenti accordati ed eventualmente, lo schema di convenzione che il comune e gli altri soggetti attuatori di interventi pubblici e privati stipulano al fine di regolare le reciproche obbligazioni per la realizzazione dei programmi di recupero urbano.

4. *Interventi oggetto dei programmi di recupero urbano.*

4.1. Sulla base delle norme di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 493/93, e al § 5.3.1 della citata delibera CIPE, i programmi di recupero urbano sono caratterizzati dalla compresenza dei seguenti requisiti:

*a)* riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica;

*b)* insieme coordinato e sistematico di interventi, organizzato sulla base di una proposta unitaria;

*c)* concorso di risorse pubbliche e private.

4.2. Gli interventi sia pubblici che privati finalizzati alla riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica possono riguardare:

*a)* la manutenzione straordinaria, l'ammodernamento, la sostituzione, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti a rete;

*b)* l'inserimento di elementi di arredo urbano;

*c)* la realizzazione, la manutenzione ed l'ammodernamento di opere di urbanizzazione secondaria;

*d)* la edificazione di completamento;

*e)* la edificazione di integrazione dei complessivi urbanistici esistenti.

4.3. Gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera *a)* del punto 4.1 sono costituiti dal patrimonio abitativo di proprietà degli IACP, del comune o di altre amministrazioni pubbliche locali e dello Stato, e dall'insieme di immobili e opere realizzati e ricompresi nei piani di zona di cui alla legge n. 167/62 o nell'ambito di altri programmi o piani unitari di intervento. Laddove i singoli fabbricati di proprietà degli IACP, del comune o di altre amministrazioni pubbliche locali o dello Stato, non siano ricompresi nei programmi e nei piani di cui sopra, gli insediamenti ricomprendono, oltre ai fabbricati, l'area, le opere e gli immobili di pertinenza.

4.4. Gli interventi pubblici sono costituiti da:

*a)* recupero edilizio, secondo le tipologie di cui all'art. 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 457/78;

*b)* demolizione e ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica nel rispetto della volumetria preesistente;

*c)* realizzazione di alloggi-parcheggio, laddove necessari all'attuazione degli interventi di recupero edilizio di cui alla lettera *a)*;

*d)* manutenzione straordinaria, ammodernamento, sostituzione, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti a rete, ivi compreso l'inserimento di elementi di arredo urbano;

*e)* realizzazione o recupero, secondo le tipologie di cui all'art. 31, primo comma, lettere *b), c), d)*, della legge n. 457/78 di opere di urbanizzazione secondaria.

4.5 Al fine di realizzare il concorso di risorse private nell'attuazione dei programmi di recupero urbano e di favorire maggiori possibilità è modalità di conseguimento delle finalità di cui al punto 4.1, lettera *a)*, è possibile associare agli interventi pubblici di cui al punto 4.4, uno o più dei seguenti interventi da realizzare con finanziamento privato ovvero in autofinanziamento da parte dei soggetti pubblici:

*a)* aumento della superficie utile mediante frazionamento o aumento di volumetria, o modifica delle destinazioni d'uso, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 31, comma 1, lettera *d)* della legge n. 457/78, dei fabbricati pubblici di cui al punto 4.4; in tal caso, il soggetto attuatore acquisisce, in tutto o in parte, le superfici aggiunte o trasformate;

*b)* completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, mediante la realizzazione di opere e fabbricati nei limiti planimetrici e volumetrici indicati dai piani di zona vigenti e non ancora ultimati, anche in variante alle destinazioni d'uso previste; in tal caso, il soggetto attuatore, al fine di realizzare fabbricati residenziali e non residenziali, interviene su aree interne ai piani di zona;

*c)* ristrutturazione urbanistica degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, mediante l'aumento dei pesi insediativi all'interno dei piani di zona o di altri piani di attuazione: in tal caso, il soggetto attuatore realizza nuovi fabbricati residenziali e non residenziali all'interno dei piani stessi; le aree a tal fine utilizzabili a scopo edificatorio devono in ogni caso consentire il rispetto degli standard urbanistici, previsti dalla normativa vigente, all'interno del perimetro del piano di zona ovvero in aree contigue o prossime ad esso;

*d)* integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica mediante la realizzazione di edilizia residenziale e non residenziale in aree contigue o, nei casi previsti al § 5 punto 5.5, in aree prossime anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti; in tal caso, il soggetto attuatore interviene su aree di sua proprietà e assicura le aree e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio di nuovi insediamenti e di quelli esistenti;

*e)* realizzazione, anche su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ed eventualmente in variante agli strumenti urbanistici vigenti, di alloggi-parcheggio laddove necessari all'attuazione degli interventi di recupero di cui alla lettera *a)* del precedente punto 4.4; il soggetto attuatore provvede alla realizzazione e alla gestione degli alloggi-parcheggio, convenzionandosi con il comune e ne ottiene la piena disponibilità al termine previsto dalla convenzione medesima.

4.6. I soggetti attuatori degli interventi di cui al punto 4.5, se in variante agli strumenti urbanistici, nell'ambito della proposta unitaria di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 493/93, si fanno carico di una quota degli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di cui al punto 4.4, proporzionale al valore economico stimato delle opere private realizzate e rese possibili dalla variante stessa. Tale quota, in quanto finalizzata a partecipare al recupero degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica già esistenti, è indipendente dall'obbligo di provvedere in tutto o in parte alla predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei nuovi interventi eseguiti dai privati.

5. *Aree per la realizzazione degli interventi.*

5.1. Le aree per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* del § 4 punto 4.5 coincidono con parte della superficie fondiaria su cui insistono i fabbricati pubblici oggetto di ristrutturazione. In tal caso, il soggetto attuatore, per la superficie utile aggiuntiva da acquisire alla propria disponibilità, agisce in regime di diritto di superficie o di sopraelevazione concesso dal soggetto proprietario degli immobili, sulla base di una convenzione o di un atto d'obbligo con le modalità di cui al § 6 punti 6.4 e 6.5

5.2. Le aree per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del § 4 punto 4.5, coincidono con le aree, già destinate dai piani di zona alla realizzazione di edilizia residenziale e non residenziale. Se tali aree non sono ancora espropriate, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge n. 865/71, è il soggetto attuatore ne è proprietario o ne ha la disponibilità, lo stesso interviene direttamente. Se le aree non sono state ancora espropriate e il soggetto attuatore non ne è il proprietario, il comune espropria le aree ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge n. 865/71 e le assegna al soggetto attuatore in diritto di superficie o di proprietà, ai sensi rispettivamente dei commi quarto e undicesimo dell'art. 35 della legge n. 865/71. Se le aree sono già state espropriate, ai sensi dell'art. 35, comma secondo, della legge n. 865/71, ma non ancora assegnate, il comune le assegna al soggetto attuatore, in diritto di superficie o di proprietà, ai sensi dell'art. 35, commi quarto e undicesimo, della legge n. 865/71.

5.3. Le aree per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)* del § 4 punto 4.5, coincidono con le aree destinate dal piano di zona o standard urbanistici o alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. In entrambi i casi valgono le indicazioni di cui al punto 5.2; se le aree sono già assegnate, il soggetto attuatore coincide con il soggetto già assegnatario dell'area di intervento o con il proprietario degli immobili realizzati ovvero con il soggetto che da questi ne ha ricevuto la disponibilità mediante la modalità di cui al § 6 punti 6.4 e 6.5.

5.4. L'area di intervento, per garantire le finalità della legge, deve essere identificata all'interno del perimetro degli insediamenti come specificati al § 4 punto 4.3.

Peraltro, per gli interventi privati di integrazione di cui alla lettera *d)* del § 4 punto 4.5, esplicitamente ammessi dalla legge stessa, le aree possono essere contigue agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Le aree sono da ritenersi contigue se direttamente confinanti con le aree di pertinenza degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica o se da queste separate da aree od opere di urbanizzazione primaria o da aree od opere di urbanizzazione secondaria, se in prevalenza destinate agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica in oggetto.

5.5. Non può peraltro escludersi la possibilità che il programma di recupero richieda interventi che coinvolgono un territorio più vasto del perimetro degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e delle aree ad essi contigue. In tal caso gli interventi pubblici di cui alle lettere *c)* e *d)* del § 4 punto 4.4 e gli interventi privati di integrazione di cui al punto precedente possono essere localizzati anche in aree prossime agli insediamenti intendendosi, come tali quelle localizzate in moda da permettere l'effettiva integrazione funzionale degli interventi rispetto all'insediamento considerato. Le finalità di interesse pubblico che motivano il ricorso all'accordo di programma nella generalità dei casi coincidono con il recupero di un insediamento di edilizia residenziale pubblica, già spazialmente definito attraverso una precedente scelta urbanistica del comune. Ne consegue che qualora dovesse ricorrere la necessità o l'opportunità di localizzare interventi al di fuori del perimetro degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica in aree ad essi non contigue, tale possibilità od opportunità va valutata e preventivamente definita dal comune interessato. La regione può indicare i limiti e le modalità con i quali il comune, al momento della definizione delle priorità di cui al § 10, assume esplicitamente tale decisione, definendone le esigenze ed i requisiti ai quali le proposte private devono attenersi.

5.6. Per gli interventi che prevedono la realizzazione di alloggi-parcheggi,di cui alla lettera *a)* del § 4 punto 4.5, le aree di intervento possono essere esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, subordinatamente ai vincoli di distanza o di rapporto funzionale con gli stessi, preventivamente stabiliti dal comune.

5.7. Alla formazione del programma di recupero urbano possono contribuire più proposte di intervento, formulate da distinti proponenti, se tra loro compatibili e funzionali al perseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione comunale, localizzate su aree interne, contigue e, con le limitazioni di cui ai punti 5.5 e 5.6, prossime ed esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica definiti dal comune con le modalità di cui al § 10.

5.8. Ove le opere private vengano realizzate su aree interne, contigue, prossime o esterne, agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica in variante agli strumenti urbanistici vigenti relativi alle aree stesse, nella determinazione del valore economico delle opere di cui al § 4 punto 4.5 deve essere considerata la valorizzazione fondiaria conseguente all'approvazione della variante stessa.

6. *I soggetti proponenti.*

6.1. I soggetti pubblici, che possono presentare proposte di programma di recupero urbano ai comuni, sono lo IACP e le altre amministrazioni pubbliche, statali o locali, proprietarie degli immobili oggetto di intervento. Tali soggetti possono formulare proposte sole se accompagnate da atto d'obbligo del soggetto privato che si impegna a partecipare al programma.

6.2. I comuni possono presentare proposte integrando con interventi pubblici le proposte ad essi presentate da parte degli altri soggetti ovvero autonomamente in assenza di proposte, ovvero in assenza di proposte ammissibili, ovvero in assenza di proposte valutate soddisfacenti, sulla base dei criteri di convenienza economica predefiniti ai sensi del § 11 punto 11.3.

6.3. I soggetti privati che possono presentare proposte di programma di recupero urbano sono: le imprese di costruzione, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative di abitazione. Tali soggetti formulano proposte di intervento in relazione ad aree od immobili rientranti nella loro disponibilità, con le modalità di cui al punto 6.6, ovvero ricompresi nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune, con il quale si impegnano a sottoscrivere apposita convenzione.

6.4. I soggetti pubblici o privati, oltre che in forma singola, possono presentare proposte in forma consortile, in forma associata ovvero mediante convenzionamento, conferendo mandato di rappresentanza ad uno dei soggetti convenzionati.

6.5. Le proposte di programma di recupero urbano possono essere corredate da atti d'obbligo, con cui ulteriori soggetti assumono o impongono obbligazioni nei confronti dei soggetti proponenti. I comuni, gli IACP e i soggetti privati possono presentare proposte contenenti interventi su immobili di altrui proprietà, purché i proprietari ne conferiscano mandato al soggetto proponente mediante atto d'obbligo. Nel caso in cui l'immobile sia composto da più unità immobiliari, ai fini del conferimento del mandato al soggetto proponente, si applicano le norme di deliberazione condominiale di cui all'art. 15 della legge n. 179/92.

6.6. Il soggetto proponente, all'atto della presentazione della proposta di intervento, qualora preveda l'utilizzazione di aree non comprese all'interno degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, deve detenere e dimostrare la disponibilità delle aree stesse nelle seguenti forme:

*a)* proprietà dell'area già acquisita;

*b)* proprietà futura dell'area, mediante atto preliminare di vendita o atto condizionato di vendita, la cui esecuzione è prevista a una scadenza massima da stabilirsi in sede di bando di confronto concorrenziale;

*c)* facoltà di proprietà futura dell'area, mediante opzione d'acquisto, la cui scadenza minima è stabilita in sede di bando di confronto concorrenziale.

7. *Requisiti dei soggetti privati.*

7.1 In conformità a quanto previsto dal § 5.3.2, lettera *b)*, della citata delibera CIPE, i soggetti proponenti privati, ai fini della partecipazione al confronto concorrenziale, forniscono idonee garanzie sul piano produttivo e gestionale. A tal fine, i requisiti da richiedere ai soggetti proponenti privati devono essere di tipo tecnico-organizzativo, economico-finanziario e morali.

7.2 Le regioni o i comuni definiscono detti requisiti in relazione alle finalità indicate al punto precedente e in conformità alla normativa vigente in quanto applicabili alle specifiche obbligazioni che il soggetto si assume per l'attuazione del programma.

8. *Modalità di finanziamento e di affidamento dei programmi di recupero urbano.*

8.1 L'attuazione degli interventi previsti dai programmi di recupero urbano, oltre che con l'apporto di risorse private per interventi di completamento, integrazione o realizzazione di alloggi parcheggio, può essere effettuato mediante:

*a)* contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 11 della legge n. 493/93, relativamente agli interventi indicati al § 4 punto 4.4;

*b)* contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 11 della legge n. 179/92 ed a valere sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 179/92, per la realizzazione degli interventi previsti dai rispettivi articoli di legge;

*c)* contributo pubblico, attribuito ai comuni, agli IACP, alle imprese di costruzione, alle cooperative e ai consorzi fra i soggetti suddetti, a parziale copertura del costo convenzionale dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 9 della legge n. 493/93 e agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92 per interventi di edilizia residenziale in locazione;

*d)* contributo pubblico, attribuito ai comuni, agli IACP, alle imprese di costruzione, alle cooperative e ai consorzi fra i soggetti suddetti, a parziale copertura del costo convenzionale dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 179/92 per interventi di edilizia residenziale destinati a particolari categorie sociali;

*e)* contributo pubblico, attribuito a proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché a cooperative edilizie o imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari di immobili, a parziale copertura del costo convenzionale dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 12 della legge n. 179/92, per il risanamento delle parti comuni di immobili privati;

*f)* fondi derivanti dalla corresponsione degli oneri accessori, ovvero realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/77;

*g)* realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di interventi pubblici in aggiunta a quanto previsto alla lettera *f)*, valutati secondo le modalità ed i parametri di cui al § 11 punto 11.3;

*h)* realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di interventi pubblici che prevedano un corrispettivo di gestione da regolare mediante apposita convenzione.

8.2 Nel caso di opere con contributo pubblico o tale copertura del costo dell'intervento ovvero un contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'intervento l'affidamento viene mediante appalto, da effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente.

8.3 Qualora il comune, per meglio assicurare unità di gestione al programma, intenda affidare ai proponenti, in concessione di committenza, l'insieme degli interventi pubblici in esso previsti, detto affidamento avviene nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela della scelta del contraente e degli obblighi di esecuzione. In tal caso il comune deve identificare gli ambiti di intervento, gli interventi pubblici necessari al recupero urbano dell'ambito considerato, quantificandone l'impegno finanziario, e gli interventi privati ammessi. La selezione avviene attraverso un confronto pubblico concorrenziale, deve essere preventivamente stabilito il corrispettivo riconosciuto per la concessione ed i criteri di selezione devono fare esplicito riferimento ai valori rappresentati nell'offerta economica sintetica.

8.4 Nel caso di opere che prevedano un corrispettivo di gestione, l'affidamento è effettuato mediante concessione di lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.

8.5 Nel caso di opere con il finanziamento pubblico inferiore al 50% del costo dell'intervento ovvero di opere pubbliche realizzate esclusivamente con risorse private l'affidamento avviene mediante convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/77.

8.6 Al fine di assicurare una gestione unitaria per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di recupero urbano, i comuni possono fare ricorso alla costituzione di società miste così come previsto dall'art. 13 della legge n. 179/92 e dall'art. 12 della legge n. 493/93.

9. *Adempimenti comunali.*

9.1 I programmi di recupero urbano sono selezionati dal comune tra quelli proposti dai soggetti abilitati ovvero sono di iniziativa comunale.

9.2 La procedura di formazione dei programmi deve essere di evidenza pubblica e la selezione delle proposte, presentate dai soggetti abilitati, deve avvenire attraverso un procedimento valutativo di comparazione sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti e resi pubblici.

9.3 I comuni procedono alla formazione dei programmi di recupero urbano definendo le priorità di intervento nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, i requisiti dei soggetti proponenti, i contenuti delle proposte, le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i criteri di ammissione e di valutazione delle proposte tenuto anche conto degli elementi definiti dalla regione.

10. *Definizione delle priorità di intervento nell'ambito del territorio comunale.*

10.1 I comuni, in osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi del § 3 punto 3.5, possono definire o ulteriormente precisare, preliminarmente alla presentazione delle proposte di intervento, i requisiti e i criteri oggettivi con cui pervenire, in sede di valutazione, all'ammissibilità e alla definizione del grado di priorità delle proposte presentate, senza individuare gli insediamenti suscettibili di proposte medesime, ovvero individuare direttamente detti insediamenti attraverso un programma preliminare di intervento.

10.2 Ai fini della formazione del programma preliminare di intervento di cui al punto 10.1, i comuni individuano gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica su cui è possibile presentare le proposte di programma di recupero urbano, eventualmente assegnando ai diversi insediamenti un diverso grado di priorità.

10.3 I comuni possono altresì adottare una procedura mista combinando le azioni di cui ai punti 10.1 e 10.2: procedere alla formazione del programma preliminare di intervento, selezionando alcuni insediamenti di edilizia residenziale pubblica sui cui è prioritario intervenire mediante programmi di recupero urbano, è stabilire i requisiti che gli altri insediamenti devono possedere per diventare oggetto di proposta di intervento, lasciando ai soggetti proponenti la possibilità di formulare proposte su qualsiasi insediamento pubblico diverso da quelli preventivamente selezionati, valutandone successivamente l'ammissibilità e il grado di priorità.

10.4 Qualora la regione abbia ritenuto ammissibile, nell'ambito dei criteri da essa forniti, la possibilità di localizzare interventi di integrazione in aree prossime agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ed il comune intenda avvalersi di detta possibilità, gli insediamenti ed i criteri ai quali ispirare tale localizzazione andranno comunque preventivamente definiti nell'ambito del programma comunale preliminare di intervento.

10.5 Laddove i comuni assumono la preventiva individuazione dei requisiti e dei criteri oggettivi in alternativa al programma preliminare di intervento, per la valutazione delle proposte sotto l'aspetto della congruenza con le politiche urbanistiche detti criteri sono suddivisi per settori o parti di città.

10.6 Nell'ambito del programma preliminare i comuni possono definire, per ogni insediamento di edilizia residenziale pubblica, gli interventi pubblici necessari, con riferimento alle tipologie di cui al § 4 punto 4.3, sulla base degli elementi di cui al punto 10.7, nonché gli interventi privati ammissibili, con riferimento alle modalità e alle tipologie di cui al § 4 punto 4.4.

10.7 Le priorità di intervento, di cui al punto 10.1, devono essere definite in modo conforme alle indicazioni di cui alla lettera *a)* del § 5.3.2 della citata delibera CIPE, con riguardo particolare ai seguenti parametri di riferimento relativi agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica:

*a)* la dimensione;

*b)* la collocazione nel contesto urbano e territoriale;

*c)* il livello di tensione e di degrado sociale riscontrabile;

*d)* il livello di degrado ambientale all'interno e nel contesto degli insediamenti;

*e)* il livello di degrado edilizio dei fabbricati residenziali;

*f)* lo stato di conservazione, il livello di efficienza e la dotazione degli standard urbanistici con riferimento alle urbanizzazioni primarie e secondarie.

11. *Valutazione delle proposte.*

11.1. Successivamente alla verifica di ammissibilità delle proposte di intervento mediante l'accertamento dei requisiti dei soggetti privati, della completezza della documentazione nonché della rispondenza alle eventuali indicazioni di cui al § 10 punto 10.1 lettere *a)* e *b)*, i comuni provvedono alla valutazione delle proposte medesime, sulla base di criteri definiti dalla regione o, nel caso in cui la regione non abbia provveduto in proposito, sulla base di criteri autonomamente determinati. Tali criteri, salvo quanto ulteriormente specificato in materia da regioni e comuni, tengono conto di:

*a)* grado di priorità dell'insediamento;

*b)* comparazione economica sintetica;

*c)* qualità dell'offerta tecnica;

*d)* conseguimento di obiettivi generali.

11.2 Ai fini del confronto tra le diverse proposte di intervento, i comuni valutano il grado di priorità dell'insediamento oggetto della proposta, di cui al § 10 punto 10.1.

11.3 La comparazione economica sintetica, di cui alla lettera *b)* del punto 11.1, consiste in una relazione sulle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed il soggetto privato a seguito della attuazione del programma, considerando:

*a)* entità del finanziamento, mediante risorse private, di interventi pubblici valutati sulla base di costi parametrici (convenienza economica del soggetto pubblico);

*b)* valore degli immobili realizzati dal soggetto privato in variante agli strumenti urbanistici vigenti, al netto dei costi di realizzazione, valutati su base parametrica (convenienza economica del soggetto privato);

*c)* valore degli immobili o porzioni di immobili oggetto di cessione di diritti reali a favore del soggetto privato, valutati a prezzo di mercato (convenienza economica del soggetto privato).

11.4 Sulla base dei precedenti criteri, le regioni o i comuni mettono a punto specifici costi parametrici e specifici indicatori per la misurazione e la comparazione (per rapporto ovvero per differenza) della convenienza economica che ciascun soggetto rispettivamente consegue con la realizzazione dell'intervento.

11.5 L'offerta tecnica, di cui alla lettera *c)* del punto 11.1, può essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

*a)* idoneità delle soluzioni tecniche e funzionali adottate ai fini della riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale;

*b)* idoneità delle garanzie fornite circa l'attuazione completa e puntuale del programma, sulla base dei tempi e delle modalità indicate dal soggetto attuatore per la fase di realizzazione e, ove prevista, per la fase di gestione;

*c)* completezza ed attendibilità del programma temporale di attuazione;

*d)* definizione dei requisiti prestazionali, ai quali si atterrà il soggetto attuatore in fase di progetto esecutivo, e delle modalità di verifica degli stessi relativamente agli interventi pubblici del programma per i quali il privato assuma l'attuazione a propria cura e spese;

*e)* grado di definizione formale del progetto presentato.

11.6 Gli obiettivi generali, di cui alla lettera *d)* del punto 11.1, riguardano le priorità stabilite in sede di programmazione nazionale degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla citata delibera CIPE, che non siano già considerate nella valutazione delle priorità di cui alla lettera *a)* del punto 11.1, con particolare riferimento alle preferenze accordate alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione ai lavoratori dipendenti o alle categorie sociali deboli, ad interventi di edilizia residenziale di recupero rispetto alla nuova edificazione, alla realizzazione di alloggi in locazione o in locazione a proprietà differita e di alloggi con prezzi di cessione e canoni di locazione convenzionati.

11.7 La regione, nel caso in cui non abbia provveduto alla ripartizione territoriale delle risorse o abbia provveduto per ambiti sovra-comunali, secondo le modalità di cui al § 3 punto 3.3, lettera *a)* e *b)*, ricevute le proposte di intervento dai comuni, provvede, al fine di realizzare le compatibilità con i finanziamenti programmati, ad una ulteriore selezione delle proposte pervenute, tenuto tra l'altro conto del grado di efficienza dei finanziamenti pubblici, in ragione del maggiore apporto di finanziamento privato agli interventi pubblici previsti dal programma.

12. *Elaborati da presentare a corredo delle proposte.*

12.1 La proposta di programma di recupero urbano, salvo quanto ulteriormente specificato in materia da regione e comuni, contiene:

*a)* relazione illustrativa dell'intero programma con descrizione delle tipologie di intervento in relazione alle priorità di cui al § 10 ed al conseguimento degli obiettivi generali; definizione dei soggetti pubblici e privati partecipanti al programma e relative competenze; quantificazione e natura delle risorse finanziarie; procedure per l'acquisizione delle aree e degli immobili; stima dei nuclei familiari interessati dal programma di recupero urbano ai fini dell'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione; stato degli immobili (fabbricati, aree); vincoli gravanti sulla zona di intervento;

*b)* relazione tecnica contenente l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle di progetto, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete; descrizione degli elementi di arredo urbano previsti dal programma; requisiti prestazionali e modalità di verifica degli stessi;

*c)* elaborati grafici contenenti la perimetrazione della zona urbana interessata dagli interventi; la sua destinazione d'uso, le relative norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, nonché le eventuali difformità dallo stesso; gli elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma; un progetto di massima in scala adeguata;

*d)* comparazione economica sintetica del programma conforme agli indicatori ed ai criteri di cui al § 11 punto 11.3;

*e)* il programma dettagliato dei tempi di attuazione e le garanzie fornite per il suo puntuale rispetto di cui al § 11 punto 11.5 lettera *b);*

*f)* piano di fattibilità giuridico-amministrativa che individui i vincoli, gli adempimenti, gli atti giuridici ed amministrativi, i relativi tempi e le relative procedure di assolvimento, ivi compresa l'esecuzione di eventuali indagini propedeutiche e di accertamenti, intesi a verificare la compatibilità degli interventi medesimi con la tutela di interessi storici, artistici, archeologici, paesaggistici, idrogeologici ecc., da effettuarsi con le modalità di cui al § 8 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, ai fini dell'attuazione della proposta medesima»;

Decreta:

*Articolo unico*

La delibera adottata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9 novembre 1994 è resa esecutiva.

Roma, 1° dicembre 1994

*Il Ministro:* RADICE

94A7790

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 dicembre 1994.

**Piano di pensionamenti anticipati dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unità, dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nel comma stesso;

Visto l'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, nel rispetto del limite massimo di 15.500 unità, l'inclusione, nel piano di pensionamento anticipato, dei lavoratori dipendenti dalle medesime imprese, collocati in mobilità ovvero licenziati secondo le modalità stabilite nel comma stesso;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Considerato che il predetto piano è finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale;

Visti i documenti programmatici elaborati in sede comunitaria e nazionale relativi al settore siderurgico, nonché gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le organizzazioni sindacali, in linea con i predetti indirizzi programmatici;

Considerati gli impegni del Governo italiano assunti in sede CECA per la riduzione di capacità produttiva, per complessivi 5 milioni di tonnellate, nel settore dei prodotti siderurgici denominati «laminati lunghi»;

Vista la decisione della Commissione delle comunità europee del 12 aprile 1994, che regola la concessione degli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo ILVA), in relazione alle previste riduzioni di capacità produttiva;

Considerata, inoltre, con riferimento agli obiettivi di cui alla programmazione nazionale, la particolare rilevanza della situazione di crisi delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, e delle imprese in fase di completamento di precedenti piani di privatizzazione ricollocabili all'esecuzione di piani comunitari nel settore siderurgico;

Considerato che le imprese destinatarie del pensionamento anticipato sono incluse quelle appartenenti al settore dell'impiantistica industriale nel comparto siderurgico già aventi titolo a beneficiare dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Ritenuto di dover provedere all'attribuzione delle unità prepensionabili tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione, all'interno dei gruppi stessi, sentite le organizzazioni sindacali;

Ritenuto che per le imprese siderurgiche non espressamente individuate nei documenti programmatici e negli accordi sopra citati debba essere data priorità a quelle che realizzano l'effettiva riduzione di capacità produttiva attraverso la distruzione degli impianti e che tali operazioni dovranno essere avviate entro il 31 marzo del 1995 e completate entro il 31 dicembre dello stesso anno e ritenuto, di conseguenza, che risulta necessario riservare una quota di 920 unità prepensionabili in favore delle imprese che effettueranno le predette operazioni;

Esaminata la documentazione trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a corredo delle comunicazioni delle imprese in merito alle domande di pensionamento anticipato;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore siderurgico;

Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è approvato secondo la tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Sono riservate 920 unità prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico non ricomprese nella tabella allegata al presente decreto, che procederanno, entro il 1995, alla effettiva riduzione delle capacità produttive.

Tale unità prepensionabili saranno attribuite con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione all'accertamento dell'avvenuta effettiva riduzione.

Art. 3.

Nell'ambito del contingente di unità prepensionabili attribuite ai gruppi industriali indicati nella tabella allegata al presente decreto, la ripartizione delle unità spettanti a ciscuna impresa appartenente al gruppo sarà effettuata dall'impresa capogruppo, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Le imprese indicate nella tabella allegata al presente decreto provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del triennio 1994-96, secondo il mese di decorrenza del trattamento pensionistico.

Art. 5.

Qualora, nel corso del 1996, risultassero, nell'ambito del limite massimo di 15.500 unità, residue disponibilità di unità prepensionabili, si provvederà ad una nuova ripartizione delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
GNUTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

TABELLA (art. 1)

| Gruppo o impresa | Unità prepensionabili |
|---|---|
| *A)* SIDERURGIA: | |
| Acciaierie e ferriere pugliesi | 2 |
| Alti forni e ferriere di Servola | 250 |
| Gruppo Arvedi | 200 |
| Deriver | 66 |
| Fabbrica italiana tubi Ferrotubi | 4 |
| Gruppo Falck | 560 |
| Gruppo Ferdofin | 300 |
| Gruppo ILVA | 10.450 |
| Gruppo Lucchini | 1.350 |
| Moccia | 50 |
| Gruppo Riva | 300 |
| *B)* IMPIANTISTICA: | |
| Ansaldo | 25 |
| Aurelia edilizia | 15 |
| Belleli | 22 |
| Euroforni | 11 |
| Irfit | 4 |
| Iritecna Gruppo | 800 |
| OBF | 4 |
| OMSAV | 70 |
| SIFI | 88 |
| SIMS | 9 |
| *C)* RISERVA DI CUI ALL'ART. 2 | 920 |
| Totale | 15.500 |

94A7843

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1994.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 15785 del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994;

Constatato che le delibere del consiglio della facoltà di economia e commercio del 23 novembre 1993, del senato accademico del 29 novembre 1993 e del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1993, con le quali veniva approvata la proposta di riordinamento del corso di laurea in economia e commercio, per un mero errore di battitura, dell'art. 17, primo comma, lettera *a)*, secondo paragrafo (cfr. pag. 35 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*) recitano:

«Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 12-14 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.», mentre in base alla tabella VIII sopracitata gli indirizzi attivabili sono indicati agli articoli 12-24;

Vista la propria rettorale del 28 giugno 1994, R/UCAD/av/prot. n. 6616, di richiesta di rettifica, trasmessa con parere favorevole dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 1978 del 23 novembre 1994, al Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

*Articolo unico*

Nella parte II, titolo IV, l'art. 17, primo comma, lettera *a)*, secondo paragrafo, del vigente statuto, recante norme sul corso di laurea in economia e commercio è così sostituito:

«Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 12-24 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 1994

*Il rettore:* BAUSOLA

94A7829

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n.73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 564 del 19 luglio 1993, istitutivo del «Diploma universitario in economia e amministrazione delle aziende»;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 67 dello statuto, relativo al diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese» alla voce «primo anno» al n. 5 è così modificato:

L'insegnamento di «matematica per l'economia» è soppresso e sostituito con l'insegnamento di «metodi matematici per la gestione delle aziende».

Il presente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1994

*Il rettore:* OCCHIOCUPO

94A7828

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 dicembre 1994, n. 155.

**Industria molitoria - Applicazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 386 del 18 aprile 1994.**

*A tutte le camere di commercio*

*Agli uffici provinciali industria, commercio e artigianato*

e, per conoscenza:

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro*

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno*

*Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale risorse agrarie e agroindustriali*

*All'ITALMOPA*

*All'UNIPI*

*All'ASSALZOO*

Sul supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, riguardante il «Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione», adottato ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La normativa di cui trattasi, come è noto, ha introdotto nella materia in oggetto novità particolarmente rilevanti. Non sarà quindi superfluo richiamare brevemente i punti essenziali della precedente disciplina e di quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994.

Prima dell'intervenuta riforma, l'attivazione di impianti di macinazione presupponeva il rilascio di una autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'art. 8, comma 7-*bis*, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, prevedeva il previo accertamento della «oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria» da parte dell'Amministrazione.

L'autorizzazione doveva essere conseguita «anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857», concernenti il rilascio della licenza di macinazione della camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994 non altera la ratio e lo spirito della precedente normativa che resta praticamente invariata, salvo un notevole snellimento della precedente fase procedurale.

Peraltro, la circostanza che non si è prodotta una modifica nelle linee portanti della disciplina, si rileva anche dalle previsioni dei provvedimenti inibitori dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in esame.

Ed invero entro trenta giorni il Ministero può vietare l'inizio dell'attività indicando «l'esistenza di un rischio oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell'industria molitoria» (comma 2).

Decorso infruttuosamente il termine, il provvedimento inibitorio non può più essere adottato configurandosi così un'ipotesi di «silenzio-assenso» (comma 3).

Infine il decreto del Presidente della Repubblica abroga espressamente il comma 7-*bis* dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 366/1987, in virtù del potere attribuito al Governo dall'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 (art. 3) e prevede l'entrata in vigore della nuova normativa entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 4), e cioé il 15 dicembre 1994.

Conclusivamente può quindi rilevarsi che la nuova disciplina è caratterizzata dai seguenti dati:

Ha confermato:

l'obbligatorietà della comunicazione preventiva al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti che intendano procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni. o a trasformazioni di impianti, nonché ad operazioni di trasferimento o concentrazione, anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dare corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857;

il potere autorizzatorio del Minindustria fondato sulla verifica dell'esistenza di un rischio oggettivo di pregiudizio delle nuove iniziative derivante alla situazione economica nazionale del settore dell'industria molitoria.

Ha al contrario, innovato, i termini procedurali:

riducendo a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione dovrà dare riscontro alle comunicazioni presentate dagli operatori interessati, nonché;

introducendo il principio del silenzio-assenso dopo l'eventuale decorso di detto termine.

Ciò premesso, questa amministrazione non può non sottolineare che finalità precipua della disciplina è certamente quella di continuare nell'azione già intrapresa per la razionalizzazione del settore caratterizzato da una situazione di sovracapacità di macinazione rispetto ai fabbisogni, in particolare nel comparto del frumento che, tra l'altro, proprio per tale situazione, è stato escluso dalla possibilità di beneficiare di contributi pubblici agli investimenti per incremento delle capacità in base ai criteri di scelta fissati a livello U.E.

In tale comparto infatti il grado di utilizzazione degli impianti presenta tuttora un forte squilibrio rispetto al livello ritenuto ottimale, valutato nell'80%, percentuale questa che tiene giustamente in considerazione un margine per l'espletamento di una sana concorrenza.

Conseguentemente nel consentire l'avvio di una iniziativa sul settore, questa amministrazione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione i quali potranno essere modificati in funzione dell'evolversi della situazione che verrà tenuta sotto attento controllo, verificando da un lato le capacità di macinazione installate, dall'altro i fabbisogni, in modo da adeguare prontamente i criteri stessi.

FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA

*Nuovi impianti.*

Non saranno consentite realizzazioni di nuovi impianti, a meno che tali iniziative non comportino l'eliminazione di corrispondenti capacità di macinazione.

Pertanto la comunicazione che il privato inoltrerà al Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 386, dovrà essere corredata da una o più dichiarazioni autenticate da notaio che attestino l'impegno di titolari di licenze di macinazione a cessare o a ridurre l'attività in favore di altri, restituendo o richiedendo l'adeguamento della propria licenza di macinazione alle competenti C.C.I.A.A.

*Ampliamento.*

Non saranno consentiti ampliamenti, a meno che la comunicazione non sia accompagnata da dichiarazioni analoghe a quelle previste per i nuovi impianti.

Comunque, per l'ammodernamento degli impianti, in caso di sostituzione dei macchinari, sarà consentita una flessibilità del 2% della potenzialità originariamente autorizzata in licenza, a meno che non sia stata già usufruita negli ultimi due anni. Tuttavia, per i molini con capacità inferiori alle 20 tonn. nelle ventiquattro ore, la flessibilità è consentita fino al 10% secondo le regole di cui sopra.

*Trasformazione.*

Non saranno consentite iniziative che attuinò il passaggio della macinazione di altri cereali o per uso zootecnico a quella del frumento per alimentazione umana, a meno che, anche in questo caso, non siano accompagnate da dichiarazioni di cessazione o di riduzione di capacità, analogamente a quanto previsto per i nuovi impianti. Per le trasformazioni nell'ambito della macinazione del frumento (da tenero a duro e viceversa) sarà consentita una flessibilità di aumento della capacità di macinazione secondo quanto previsto per l'ammortamento degli impianti.

*Trasferimento o concentrazione.*

Saranno consentite iniziative che non comportino aumenti delle capacità di macinazione preesistenti salvo la flessibilità prevista per l'ammodernamento degli impianti. In caso comunque di iniziative di aumento, di dovrà procedere come per i nuovi impianti.

*Riattivazione.*

Anche per le riattivazioni è richiesta la comunicazione. Non saranno comunque autorizzate le riattivazioni di impianti inattivi da oltre tre anni.

MACINAZIONE DI ALTRI CEREALI
DIVERSI DAL GRANO TENERO E DURO PER USO ZOOTECNICO

Le imprese che producono mangimi semplici e/o mangimi complementari o completi che hanno all'interno del ciclo produttivo un impianto di macinazione con destinazione zootecnica, sono anch'esse tenute alla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386.

Al fine di verificare l'andamento della situazione dell'industria molitoria nazionale, in ordine agli impianti installati tuttora in attività in rapporto alle esigenze di utilizzazione del frumento e dei relativi fabbisogni, si rinnova l'invito alle camere di commercio a richiedere alle ditte, prima dell'apposizione del visto annuale delle licenze, la dichiarazione attestante la quantità di frumento macinato nell'anno precedente e ad attuare periodicamente un'attenta verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'avvio dell'attività di macinazione, alla funzionalità ed alla corrispondenza della capacità a quella effettivamente installata.

Nel caso le ditte non fossero in grado di fornire elementi sulle quantità di frumento macinato, si dovrà provvedere al ritiro della licenza con opportuna segnalazione a questa amministrazione.

In relazione alle eventuali violazioni che dovessero essere riscontrate, in particolare, per quanto riguarda molini con capacità di macinazione accertata superiore a quella consentita, questa amministrazione si riserva di sospendere l'attività di macinazione fino a quando la posizione non sara regolarizzata adeguandola alle vigenti disposizioni.

PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Per la presentazione della comunicazione a questa amministrazione prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386, gli interessati dovranno attenersi al fac-simile riportato in allegato contenente gli elementi utili per valutare l'iniziativa, facendo presente che la mancanza anche di un elemento citato nell'allegato potrà comportare motivo di diniego.

Gli interessati, a meno che non sia intervenuto il diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2, art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, potranno dar corso agli investimenti al termine dei quali dovranno presentare istanza alla competente C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 7 della legge 7 novembre 1949, n. 857, al fine di ottenere la licenza di macinazione o l'adeguamento della stessa che verrà rilasciata sentiti i pareri dell'ispettorato del lavoro incaricato di verificare i requisiti tecnici e la capacità di macinazione degli impianti, nonché dell'U.S.L. competente per territorio, incaricata delle verifiche igienico-sanitarie, il tutto come previsto dalle leggi vigenti.

Le camere di commercio sono invitate a trasmettere a questo Ministero informazioni su tutte le licenze di macinazione rilasciate, nonché a segnalare le difformità che fossero state eventualmente riscontrate all'atto della verifica delle capacità di macinazione.

Da parte di questo Ministero verrà in ogni caso provveduto ad informare le camere di commercio sulle comunicazioni che via, via, avranno superato il periodo del silenzio-assenso.

Si raccomanda, infine, di promuovere ogni azione allo scopo di sensibilizzare le altre amministrazioni operanti nella provincia, affinché non rilascino concessioni edilizie, autorizzazioni sanitarie, nulla osta per prevenzione incendi od altri pareri di conformità, nei riguardi di tutte le iniziative concernenti il settore della macinazione, ove i richiedenti non dimostrino di essere in regola con il disposto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 386 e dalla presente circolare.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la Direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale degli organi periferici del medesimo Ministero, eserciterà i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni da parte dei molini per la macinazione dei cereali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le istanze eventualmente presentate in base al precedente regime di cui al comma 7-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452, per le quali non sia stato espresso alcun parere entro la data del 14 dicembre p.v. da parte di questa amministrazione, si intenderanno presentate in data 15 dicembre 1994 con l'applicazione quindi del principio del silenzio-assenso, a meno che nel termine di trenta giorni da tale ultima data non sia stato espresso diniego.

*Il Ministro:* GNUTTI

RACCOMANDATA A.R.

(IN BOLLO)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.P.I. - DIVIS. XIII
Via Sallustiana,53 - 00187 ROMA

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE**

La Ditta ................................. con sede in ......................, Via ................., n. ........, tel. ............., identificata dal numero di Partita IVA ......................., nella persona del suo legale rappresentante...........nato............a.................................................
.......................................................
- Visto il disposto del DPR 18 aprile 1994, n. 386;
- Vista la circolare del Minindustria, n. ........., del ..........

**c o m u n i c a**

l'intendimento di voler procedere alla (e) seguente (i) iniziativa(e) concernente la macinazione dei cereali:

- ☐ Nuovo impianto
- ☐ Ampliamento
- ☐ Riattivazione
- ☐ Trasformazione
- ☐ Trasferimento
- ☐ Concentrazione

Barrare le caselle che interessano

**Classificazione dell'impianto prima dell'iniziativa**

☐ Alta ☐ Grano Duro t/24 h ....... ☐ Umana
(art. 2 cpv. 2 L. 7/11/49 n.857)

☐ Bassa ☐ Grano Tenero t/24h ....... ☐ Zootecnica
(art. 2 cpv. 3 L. 7/11/94 n. 857)

☐ Simultanea ☐ Granturco t/24h .......

☐ Alternata ☐ Altri Cereali t/24h .......

Barrare le caselle che interessano

**Classificazione dell'impianto dopo la realizzazione dell'iniziativa**

| | | |
|---|---|---|
| Alta (art.2 cpv. 2 L. 7/11/49 n. 857) | Grano Duro t/24h ....... | Umana |
| Bassa (art. 2 cpv. 3 L. 7/11/49 n. 857) | Grano Tenero t/24h ....... | Zootecnica |
| Simultanea | Granturco t/24h ....... | |
| Alternata | Altri Cereali t/24h ....... | |

Barrare le caselle che interessano

All'uopo allega la seguente documentazione:

1. Licenza di macinazione della ditta titolare dell'iniziativa (vedi nota 1);
2. Dichiarazione autenticata da Notaio (vedi nota 2);
3. Licenza di macinazione della Ditta di cui al punto 2 (vedi nota 3);
4. Dichiarazione autenticata da Notaio sui quantitativi macinati nel triennio (vedi nota 4).

data timbro

(1) Licenza di macinazione della Ditta titolare dell'iniziativa in copia autentica e rinnovata per l'anno solare in corso alla data di inoltro della comunicazione (non si allega per i nuovi impianti). Per le riattivazioni si allega rinnovata fino all'anno di chiusura.

(2) Dichiarazione autenticata da Notaio dalla quale risulti l'impegno irrevocabile del responsabile legale di un molino attivo a cessare l'attività di macinazione o a ridurre la capacità di macinazione riportata in licenza con cessione del macchinario, in parte nel secondo caso, alla ditta titolare della comunicazione con impegno a restituire od a richiedere l'adeguamento della licenza di macinazione alla competente CCIAA

(da allegare esclusivamente per le iniziative nella macinazione del frumento tenero e/o duro per alimentazione umana, riguardanti nuovi impianti, ampliamenti , nonchè trasformazioni da uso zootecnico a frumento tenero/duro per alimentazione umana, trasferimenti e concentrazioni, se comportanti ampliamenti

N.B. Per soddisfare le capacità di macinazione della ditta titolare della comunicazione, possono essere allegate più dichiarazioni.

3) Licenza di macinazione della Ditta di cui al punto 2., in copia autentica e rinnovata per l'anno solare in corso alla data di inoltro della comunicazione

(da allegare nei casi previsti per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 2)

(4) Dichiarazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. dalla quale risultino i quantitativi di grano tenero e/o duro macinati nel triennio precedente, distribuiti per anno, con esclusione per i nuovi impianti , sia dalla ditta titolare della comunicazione, sia, se del caso, dalla ditta/e oggetto della dichiarazione/i di cui al punto 2.

(Risa1.doc)

— Circolare 29 dicembre 1992, n. 147 - *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993 - Abrogata.
— Circolare 6 aprile 1988, n. 131 - *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1988 - Abrogata.
— Circolare 22 ottobre 1991, n. 142 - Abrogata.
— Circolare 22 gennaio 1992, n. 142-*bis* - Abrogata.

94A7830

## CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CIRCOLARE 30 marzo 1994, prot. n. **1895/94/D.1.16.2.**

**Criteri direttivi per il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del cap. n. 4060 (Sanità) del bilancio dello Stato.**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che lo stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 4060 (Sanità), destinato al finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo *ex* legge 14 agosto 1991, n. 281, confluisce dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 10%, nel Fondo comune regionale, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto il predetto art. 12 che ha attribuito a questa Conferenza il compito di verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato, tra cui è da ritenersi rientrante anche la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», con particolare riferimento agli interventi già previsti a carico del Fondo di cui all'art. 8 della citata legge;

Visto il decreto del Ministero del tesoro di ripartizione provvisoria del Fondo comune regionale 1994, in cui confluiscono gli stanziamenti di cui all'elenco 5, allegato al citato art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare il cap. 4060 (Sanità), previa riduzione del 10% per un importo complessivo di L. 6.300.000.000;

Preso atto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano risultano escluse dal riparto della predetta somma;

Preso atto altresì che, a seguito della predetta confluenza, i criteri di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme confluite nel Fondo comune regionale, si discostano sensibilmente da quelli adottati in occasione della precedente ripartizione di cui al decreto ministeriale del 6 ottobre 1993;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 25 marzo 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge n. 281/1991, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 5, confluiscono nel Fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, statuendo altresì che le predette entrate debbano confluire direttamente nei bilanci regionali e che pertanto andranno acquisite al Fondo comune regionale soltanto le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del citato art. 5;

Considerato che già il Fondo, di cui al citato art. 8 della legge n. 281/1991, confluito per effetto della legge n. 537/1993 nel Fondo comune regionale, era destinato per almeno il 75% ai comuni per il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per cani, cioè per l'esercizio di funzioni di interesse esclusivamente locale in materia regionale;

Considerato che la gran parte delle funzioni previste dalla legge in esame agli articoli 2 e 4 sono state attribuite dal legislatore direttamente ai comuni, e che i flussi finanziari, destinati nella fattispecie quali contributi per l'attuazione dei compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali, sono erogati per il tramite delle regioni attraverso il predetto fondo *ex* art. 8;

Considerato che la legge quadro individua i seguenti obiettivi programmati da perseguire:

1) istituzione e funzionamento dell'anagrafe canina;

2) costruzione ed adeguamento dei canili comunali, nonché di rifugi per cani;

3) interventi di carattere igienico-sanitario e profilattico e per la limitazione delle nascite;

4) iniziative di formazione e informazione;

5) indennizzo di danni al patrimonio zootecnico causato da cani randagi e inselvatichiti;

INDICA I SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:

1) Con il passaggio delle competenze alle regioni per l'attuazione degli interventi già finanziati con il Fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281/1991, devono essere comunque rispettati i seguenti obiettivi della legge quadro:

*a)* tutela della salute ed incolumità pubblica con riferimento in particolare alle malattie a carattere zoonosico (rabbia urbana, echinococcosi, leishmaniosi ed altre ed ai danni che possono provare i gatti e i cani morsicatori);

*b)* tutela del patrimonio zootecnico in riferimento alla perdita di capi di bestiame provocati da cani randagi o inselvatichiti;

*c)* tutela del benessere animale in riferimento all'esigenza di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale, intervenendo da un lato sul fenomeno dell'abbandono e riproduzione degli animali abbandonati, dall'altro per assicurare la tutela e il benessere degli animali randagi catturati.

2) La legge quadro n. 281/1991 individua competenze specifiche per il perseguimento dei predetti obiettivi secondo programmi che, nel rispetto dei criteri dettati dalle leggi regionali, devono essere attuati dai comuni e dagli enti locali;

3) Per effetto del trasferimento delle predette competenze alle regioni le stesse sono responsabili dell'attuazione dei programmi che dovranno essere svolti dai comuni e dagli enti locali ai fini del perseguimento degli obiettivi della legge in parola;

4) La verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi sara attuata in sede di Conferenza Stato-regioni, attraverso relazioni sull'andamento dell'attività svolta delle singole regioni che dovranno essere trasmesse alla segreteria di questa Conferenza entro il 31 maggio di ogni anno e redatte sulla base degli elementi di cui all'allegata scheda.

*Il presidente:* PALADIN

*Il segretario:* CARPANI

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA

*Dati da trasmettere alla segreteria della Conferenza Stato-regioni:*

1) cani esistenti e cani tatuati;

2) cani catturati e riaffidamenti o restituzioni effettuate;

3) cani detenuti in canili o rifugi;

4) trattamenti profilattici eseguiti distinti per malattie ed interventi di sterilizzazione eseguiti su cani catturati;

5) colonie e oasi feline censite;

6) interventi di sterilizzazione eseguiti sui gatti che vivono in libertà;

7) elencazione dell'attività di informazione e dei corsi di aggiornamento e formazione svolti;

8) canili esistenti e relativa capacità complessiva; esigenza numerica di nuovi canili; numero di canili ristrutturati; numero di canili di nuova costruzione specificando gli interventi attuati;

9) rifugi esistenti; esigenza numerica di nuovi rifugi; numero di rifugi di nuova costruzione.

94A7831

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della convenzione alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmata a Stoccolma il 15 dicembre 1992.**

A seguito dell'emanazione della legge n. 567 del 21 settembre 1994, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE), firmata a Stoccolma il 15 dicembre 1992, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 5 ottobre 1994. Conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 33, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 5 dicembre 1994 nei rapporti con Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Liecthenstein, Monaco, Polonia, Slovenia, Svezia e Svizzera.

94A7833

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Sostituzione del commissario liquidatore della società Fiduciaria investimenti finanziari S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.**

Con decreto in data 2 dicembre 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del prof. Gaetano Golinelli dall'incarico di commissario liquidatore della società Fiduciaria investimenti finanziari S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma.

Pertanto dalla data del 2 dicembre 1994 alla procedura liquidatoria sopra menzionata è preposto quale commissario liquidatore il dott. Luca Voglino, nato a Roma il 6 ottobre 1958, con studio in Roma, via Emilio Draconzio n. 7.

94A7836

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 12 dicembre 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1635,61 |
| ECU | 1979,09 |
| Marco tedesco | 1036,84 |
| Franco francese | 301,61 |
| Lira sterlina | 2553,51 |
| Fiorino olandese | 925,96 |
| Franco belga | 50,443 |
| Peseta spagnola | 12,387 |
| Corona danese | 264,73 |
| Lira irlandese | 2512,62 |
| Dracma greca | 6,717 |
| Escudo portoghese | 10,136 |
| Dollaro canadese | 1180,86 |
| Yen giapponese | 16,343 |
| Franco svizzero | 1224,72 |
| Scellino austriaco | 147,31 |
| Corona norvegese | 238,01 |
| Corona svedese | 217,12 |
| Marco finlandese | 334,14 |
| Dollaro australiano | 1266,29 |

94A7926

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738.**

Con decreti ministeriali 21 ottobre 1994 sono state iscritte nell'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le seguenti istituzioni scolastiche:

American British Academy, con sede a Muscat Sultanato dell'Oman;

Colegio Internacional de Caracas, con sede in Calle Colegio Americano, Las Minas de Baruta, Estada Miranda - Venezuela;

Atlanta International School, con sede ad Atlanta, 4820 Long Island Drive, Georgia - U.S.A.;

United World College of S.E. Asia, con sede a Dover Road - Singapore,

George School con sede a Newtown, PA - U.S.A.;

United World College of the Atlantic, con sede a St. Donat's Castle - LLantwit Major South Glamorgan - Gran Bretagna;

Sevenoaks School, con sede a Sevenoaks, Kent - Gran Bretagna;

Seisen International School, con sede a Tokyo, 12 - 15 Yoga 1 Chome Setagaya, Giappone;

Vienna International School, con sede a Vienna Strasse der Menschenrechte 1 - Austria;

Lester B. Pearson College of the Pacific, con sede a Victoria, British Columbia, Canada;

United World College of Southern Africa, con sede a Mbabane, Swaziland - Sud Africa.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detti decreti che ne costituisce parte integrante.

**94A7834**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 15 novembre 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Agorà 70 a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 30 agosto 1968, rep 37302, reg soc. 1672, tribunale di Pescara, BUSC n. 480/107238;

società cooperativa edilizia «Buonafortuna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 29 febbraio 1964, rep 17800, reg. soc. 1316, tribunale di Pescara, BUSC n. 191/86258;

società cooperativa edilizia «Elena a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 1° aprile 1960, rep. 62065, reg. soc. 989, tribunale di Pescara, BUSC n. 115/67404;

società cooperativa edilizia «Aurora 4 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 1° aprile 1981, rep. 93751, reg soc. 4857, tribunale di Pescara, BUSC n. 935/182761;

società cooperativa edilizia «S. Barbara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito De Galittis in data 24 settembre 1981, rep. 115305, reg. soc. 5120, tribunale di Pescara, BUSC n. 953/187214;

società cooperativa edilizia «Gestione governativa autoferrotranvieri 2° - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 2 ottobre 1975, rep. 8378, reg. soc. 2736, tribunale di Pescara, BUSC n. 664/141462;

società cooperativa edilizia «La Rinascita di Pescara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 2 ottobre 1975, rep. 8380, reg. soc. 2737, tribunale di Pescara, BUSC n. 665/141463;

società cooperativa edilizia «Maiella società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 14 settembre 1963, rep. 16037, reg. soc. 1238, tribunale di Pescara, BUSC n. 154/81025;

società cooperativa edilizia «Belsito» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 13 gennaio 1973, rep. 83630, reg. soc. 2159, tribunale di Pescara, BUSC n. 701/145791;

società cooperativa edilizia «Noi Lavoratori a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 19 novembre 1963, rep. 78211, reg. soc. 1285, tribunale di Pescara, BUSC n. 166/83248;

società cooperativa edilizia «L'Uguaglianza», società a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 10 febbraio 1964, rep. 46103, reg. soc. 1313, tribunale di Pescara, BUSC n. 187/85469;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sapisa S.r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Marra in data 23 dicembre 1978, rep. 59, reg. soc. 3826, tribunale di Pescara, BUSC n. 920/179163;

società cooperativa edilizia «Sirio», società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Amicarelli in data 21 febbraio 1985, rep. 2619, reg. soc. 7421, tribunale di Pescara, BUSC n. 1111/214677;

società cooperativa edilizia «Volpe 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 25 febbraio 1980, rep. 26989, reg. soc. 4270, tribunale di Pescara, BUSC n. 895/174385;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Arcobaleno», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 21 luglio 1970, rep. 64581, tribunale di Pescara, BUSC n. 848/166444, reg. soc. 1837;

società cooperativa edilizia «La Luna» a responsabilità limitata, con sede in Pianella (Pescara), costituita per rogito Di Marco in data 5 dicembre 1969, rep. 105006, reg. soc. 1769, tribunale di Pescara, BUSC n. 488/109845;

società cooperativa edilizia «La Gioia», a responsabilità limitata, con sede in in Teramo, costituita per rogito Quartapelle in data 8 giugno 1974, rep. 56595, reg. soc. 1639, tribunale di Teramo, BUSC n. 354;

società cooperativa edilizia «Alfa», a responsabilità limitata, con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito Gioffrè in data 29 ottobre 1984, rep. 13650, reg. soc. 2920, tribunale di Chieti, BUSC n. 1002/207734;

società cooperativa edilizia «Cupello I - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Cupello (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 1° marzo 1985, rep. 18053, reg. soc. 1092, tribunale di Vasto, BUSC n. 1022/210728;

società cooperativa edilizia «Soc. coop. a r.l. Perigeo», con sede in Torino di Sangro (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 22 febbraio 1986, rep. 21992, reg. soc. 1216, tribunale di Vasto, BUSC n. 1100/219280.

Con decreti ministeriali 16 novembre 1994 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Cordano a r.l.», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 6 dicembre 1976, rep. 86738, reg. soc. 3076, tribunale di Pescara, BUSC n. 724/149412;

società cooperativa agricola «Aurora di Ripacorbaria», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manoppello (Pescara), costituita per rogito Gioffré in data 20 febbraio 1975, rep. 415, reg. soc. 2572, tribunale di Pescara, BUSC n. 607/138119;

società cooperativa agricola zootecnica «S. Giovanni», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tossicia (Teramo), costituita per rogito Quartapelle in data 7 novembre 1979, rep. 74076, reg. soc. 2800, tribunale di Teramo, BUSC n. 601/178387;

società cooperativa agricola «Cooperativa teramana produttori orticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Sbraccia in data 14 maggio 1982, rep. 3520, reg. soc. 3727, tribunale di Teramo, BUSC n. 690;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Castel Cerreto a responsabilità limitata», con sede in Penna S. Andrea (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 24 gennaio 1983, rep. 122317, reg. soc. 3959, tribunale di Teramo, BUSC n. 710;

società cooperativa agricola «S.A.P.A. - Società abruzzese prodotti agricoli - Coop. a r.l.», con sede in Pineto (Teramo), costituita per rogito De Galitiis in data 12 luglio 1986, rep. 11765, reg. soc. 6765, tribunale di Teramo, BUSC n. 913;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola - San Giorgio a responsabilità limitata», con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), costituita per rogito Ungari Trasatti in data 9 maggio 1976, rep. 2928, reg. soc. 1991, tribunale di Teramo, BUSC n. 428/147582;

società cooperativa agricola «S.P.A.I.A. - Società prodotti agro industriali abruzzesi - Coop. a r.l.», con sede in Pineto (Teramo), costituita per rogito De Galitiis in data 12 luglio 1986, rep. 11766, reg. soc. 7133, tribunale di Teramo, BUSC n. 944;

società cooperativa agricola «Cooperativa mangimistica vibrata - Co.Ma.V. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Capodivento in data 17 settembre 1983, rep. 309, reg. soc. 4191, tribunale di Teramo, BUSC n. 745;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola C. Berneri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Notaresco (Teramo), costituita per rogito Battista Bracone in data 23 maggio 1983, rep. 7344, reg. soc. 4119, tribunale di Teramo, BUSC n. 737;

società cooperativa agricola «M.A.R. - Mangimificio abruzzese Roseto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Zaffagnini in data 1° settembre 1983, rep. 98755, reg. soc. 4163, tribunale di Teramo, BUSC n. 738;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Vomano a r.l. C.A.V.», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita per rogito Giannella in data 24 gennaio 1984, rep. 2559, reg. soc. 4332, tribunale di Teramo, BUSC n. 753;

società cooperativa agricola «Zootecnica cellinese - Cooperativa agricola a r.l.», con sede in Cellino Attanasio (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 15 marzo 1983, rep. 6783, reg. soc. 4021, tribunale di Teramo, BUSC n. 729;

società cooperativa agricola «La Primula - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 12 settembre 1985, rep. 14699, reg. soc. 1426, tribunale di Sulmona, BUSC n. 1686/213638;

società cooperativa agricola «Gerbera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Nicotra in data 20 marzo 1980, rep. 4873, reg. soc. 6402, tribunale di Latina, BUSC n. 1817/175036;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola 5 C S.r.l.», con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina), costituita per rogito Grimaldi in data 9 febbraio 1985, rep. 3108, reg. soc. 10063, tribunale di Latina, BUSC n. 2302/209791;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola A.R.E.L. - Allevamento rane e lombrichi a r.l.», con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Lena in data 10 settembre 1984, rep. 22788, reg. soc. 9369, tribunale di Latina, BUSC n. 2258/206745;

società cooperativa agricola «Il Contadino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina), costituita per rogito Bellelli in data 22 novembre 1984, rep. 3935, reg. soc. 9890, tribunale di Latina, BUSC n. 2291/208673;

società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale sonninese San Marco a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 2 marzo 1985, rep. 5218, reg. soc. 10215, tribunale di Latina, BUSC n. 2326/210800;

società cooperativa agricola «Cooperativa casearia La Campagnola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina), costituita per rogito Bellelli in data 22 novembre 1984, rep. 3932, reg. soc. 9889, tribunale di Latina, BUSC n. 2290/208672;

società cooperativa agricola «Nuova Humanitas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Esposito in data 10 luglio 1986, rep. 6610, reg. soc. 11789, tribunale di Latina, BUSC n. 2506/221330;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Santa Maria del Frasso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito Ranucci in data 18 febbraio 1985, rep. 2102, reg. soc. 10087, tribunale di Latina, BUSC n. 2303/209792;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Tigliato - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito Ranucci in data 13 febbraio 1985, rep. 2087, reg. soc. 10090, tribunale di Latina, BUSC n. 2306;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Nicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito Ranucci in data 13 febbraio 1985, rep. 2090, reg. soc. 10089, tribunale di Latina, BUSC n. 2305/209794;

società cooperativa agricola «Aldo Moro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prossedi (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 15 novembre 1978, rep. 26964, reg. soc. 5714, tribunale di Latina, BUSC n. 1658/162838;

società cooperativa agricola «La Circeo prima», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 14 dicembre 1978, rep. 175, reg. soc. 5963, tribunale di Latina, BUSC n. 1725/168891;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Stefanelli Pasqualino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito Ranucci in data 13 febbraio 1985, rep. 2093, reg. soc. 10091, tribunale di Latina, BUSC n. 2307/209796;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Vallevecchia a responsabilità limitata», con sede in Cervaro (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 11 maggio 1982, rep. 45855, reg. soc. 1412, tribunale di Cassino, BUSC n. 949/192230;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Tromba di Rose» a responsabilità limitata, con sede in Esperia (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 24 novembre 1985, rep. 27844, reg. soc. 2316, tribunale di Cassino, BUSC n. 1137/216436;

società cooperativa agricola «Nuove forze in agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Nuovi Orizzonti - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Piglio (Frosinone), costituita per rogito Salvi in data 4 giugno 1987, rep. 6683, reg. soc. 5440, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1283/228344;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Fibreno '80 a responsabilità limitata» (già «Società cooperativa agricola Fibreno a responsabilità limitata»), con sede in Posta Fibreno (Frosinone), costituita per rogito Angelina Lella in data 10 giugno 1980, rep. 94, reg. soc. 1058, tribunale di Cassino, BUSC n. 881/177667;

società cooperativa agricola «Ernica Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trivigliano (Frosinone), costituita per rogito Fragomeni in data 29 aprile 1986, rep. 4689, reg. soc. 4869, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1202/219558;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Collelungo - Società a responsabilità limitata», con sede in Vallerotonda (Frosinone), costituita per rogito Facchini in data 28 dicembre 1982, rep. 9884, reg. soc. 1501, tribunale di Cassino, BUSC n. 970/196473;

società cooperativa agricola «La Vicenna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Veroli (Frosinone), costituita per rogito Perna in data 4 novembre 1981, rep. 121, reg. soc. 3272, tribunale di Frosinone, BUSC n. 930/187102;

società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica della piana Reatina a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Cicconetti in data 30 settembre 1975, rep. 7177, reg. soc. 1082, tribunale di Rieti, BUSC n. 437/142268;

società cooperativa agricola «Cooperativa Turanense - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel di Tora (Rieti), costituita per rogito Barontini in data 22 febbraio 1985, rep. 64, reg. soc. 2184, tribunale di Rieti, BUSC n. 662/210275;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Rocchetta» a responsabilità limitata, con sede in Leonessa (Rieti), costituita per rogito Casazza in data 19 febbraio 1983, rep. 390, reg. soc. 1863, tribunale di Rieti, BUSC n. 623/196870;

società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata A.C.L.I.», con sede in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Fenoaltea in data 26 ottobre 1948, rep. 1501, reg. soc 879, tribunale di Viterbo, BUSC n. 15/28839.

Con decreti ministeriali 16 novembre 1994 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Agrosila» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Giglio in data 21 dicembre 1982, rep. 2701, reg. soc. 3838, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2112/196329;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola La Sorgente» a responsabilità limitata, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), costituita per rogito Pantano in data 19 marzo 1984, rep. 89408, reg. soc. 4714, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2420/210754;

società cooperativa agricola «I.CO.GE.MA. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rose (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 26 novembre 1987, rep. 40071, reg. soc. 6134, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2853/233397;

società cooperativa agricola «Agri-For - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), costituita per rogito Cristofaro in data 3 dicembre 1984, rep. 6067, reg. soc. 4770, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2529/214188;

società cooperativa agricola «Cooperativa agrozootecnica meridionale - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 20 gennaio 1986, rep. 4391, reg. soc 57/86, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1460/217838;

società cooperativa agricola «Stilcoop», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bovalino (Reggio Calabria), costituita per rogito Autuori in data 2 aprile 1987, rep. 19927, reg. soc. 1914, tribunale di Locri, BUSC n. 1757/246918;

società cooperativa agricola «Agrituccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Lorenzo (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 13 ottobre 1986, rep. 4797, reg. soc. 243/86, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1549/223953;

società cooperativa agricola «Agrisud - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito Tozzi in data 30 agosto 1988, rep. 10521, reg. soc. 5228, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2617/237917;

società cooperativa agricola «Gratti Sberno S.r.l.», con sede in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 29 marzo 1979, rep. 56631/10407, reg. soc. 1102, tribunale di Crotone, BUSC n. 1466/167626;

società cooperativa agricola «Conca d'Oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 31 ottobre 1986, rep. 91208/17673, reg. soc. 2507, tribunale di Crotone, BUSC n. 2409/224693;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Anastasi a r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 5 marzo 1981, rep. 63061/12274, reg. soc. 1333, tribunale di Crotone, BUSC n. 1728/183985;

società cooperativa agricola «Cooperativa Lagani - Società a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 8 settembre 1987, rep. 107701, reg. soc. 1704, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2502/230461;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Balzano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Gemini in data 7 marzo 1988, rep. 38348, reg. soc. 1807, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2555;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola CO.A.G.B. (cooperativa agricola Gabriele Benincasa), cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 19 marzo 1988, rep. 98605/18923, reg. soc. 2892, tribunale di Crotone, BUSC n. 2552/234177;

società cooperativa agricola «Coopersud Tiriolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Fortunato in data 27 giugno 1986, rep. 105468, reg. soc. 4342, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2338/220512;

società cooperativa agricola «C.A.V. - Cooperativa agricola Vibonese - S.r.l.», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 12 ottobre 1981, rep. 17308, reg. soc. 626, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 1793/188458;

società cooperativa agricola «C.O.A. (Cooperativa ortofrutticola e agrumicola) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Monteleone in data 13 febbraio 1985, rep. 327, reg. soc. 145/85, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1366/213274;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Caldopiano a responsabilità limitata», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), costituita per rogito Nappi in data 25 ottobre 1985, rep. 10725, reg. soc. 5062, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2567/215446;

società cooperativa agricola «Formaggio di Parma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito Bellini in data 17 aprile 1980, rep. 14798, reg. soc. 10656, tribunale di Parma, BUSC n. 1869/176522;

società cooperativa agricola «Cooperativa Val D'Enza per lo sviluppo agro-silvo-pastorale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 1° marzo 1975, rep. 22466, reg. soc. 7639, tribunale di Parma, BUSC n. 1623/138110;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori associati di Rosola di Zocca a r.l.», con sede in Zocca (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 23 aprile 1974, rep. 25680/8089, reg. soc. 7676, tribunale di Modena, BUSC n. 1849/132112;

società cooperativa agricola «La Pertica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Giovenzana in data 9 agosto 1979, rep. 3094, reg. soc. 188811, tribunale di Milano, BUSC n. 10270/170722;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola - La Dosolese a r.l.», con sede in Dosolo (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 22 aprile 1961, rep. 18022, reg. soc. 3286, tribunale di Mantova, BUSC n. 106/70571.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Fortuna seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clemente in data 30 giugno 1983, rep. 4833, reg. soc. 5252/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27936/200240;

società cooperativa agricola «Cooperativa tiberina agricola piante e fiori a r.l.» società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Riccardo Clemente in data 8 marzo 1983, rep. 4082, reg. soc. 2114/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27670/197683;

società cooperativa agricola «Animal House - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Agostino in data 28 febbraio 1987, rep. 60260, reg. soc. 4266/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29909;

società cooperativa agricola «Coop. a r.l. La Marchigiana», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 18 luglio 1979, rep. 52121, reg. soc. 3212/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25353/170351;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori agricoli Montorio - CO.PR.A.M. - Società a responsabilità limitata», con sede in Montorio Romano (Roma), costituita per rogito Dinacci in data 23 febbraio 1979, rep. 3716, reg. soc. 1246/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25199/168146;

società cooperativa agricola «Zoocoop Aurelia - Società cooperativa zootecnica Aurelia a r.l.», con sede in S. Marinella (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 3 giugno 1980, rep. 8726, reg. soc. 63/80, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 25994/178367;

società cooperativa agricola «Cooperativa laziale allevatori suini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Fiumara in data 26 giugno 1985, rep. 2254, reg. soc. 7119/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28960/212814.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 novembre 1994 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Verde Solco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sellano (Perugia), costituita per rogito Angelini Rota in data 14 ottobre 1987, rep. 77275, reg. soc. 18063, tribunale di Perugia, BUSC n. 2166/231734;

società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Avanguardia», con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 18 dicembre 1973, rep. 73462, reg. soc. 4931, tribunale di Perugia, BUSC n. 1099/128981;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Tudertina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Clementi in data 11 ottobre 1980, rep. 23706, reg. soc. 9012, tribunale di Perugia, BUSC n. 1695/180697;

società cooperativa agricola «Agrifont - Agricola Fontignanese, soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 1° agosto 1980, rep. 190505, reg. soc. 8866, tribunale di Perugia, BUSC n. 1674/179043;

società cooperativa agricola «Meccagri società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Biavati in data 19 dicembre 1978, rep. 95272, reg. soc. 676, tribunale di Spoleto, BUSC n. 1470/166072;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agro-Zootecnica (già I.R.R.) - Società a r.l.», con sede in Torgiano (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 9 giugno 1978, rep. 140760, reg. soc. 7082, tribunale di Perugia, BUSC n. 1397/160980;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Monte Cujaru - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Manca in data 30 gennaio 1959, rep. 40822/9761, reg. soc. 1142, tribunale di Sassari, BUSC n. 160/64007;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agroturistica - Su Mullone», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tiana (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 25 febbraio 1985, rep. 69258, reg. soc. 2886, tribunale di Oristano, BUSC n. 1227/211334;

società cooperativa agricola «Società. cooperativa allevatori Mandrolisai - S.C.A.M., Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sorgono (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 3 dicembre 1970, rep. 27565, reg. soc. 1256, tribunale di Oristano, BUSC n. 591/114775;

società cooperativa agricola «Beta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Seulo (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 25 giugno 1986, rep. 2154, reg. soc. 684, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1304/221628;

società cooperativa agricola «La Senise», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Seni (Nuoro), costituita per rogito San in data 4 luglio 1974, rep. 22208, reg. soc. 289, tribunale di Lanusei, USC n. 787/135462;

società cooperativa agricola «La Vittoria», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 29 settembre 1945, rep. 2975, reg. soc. 468, tribunale di Oristano, BUSC n. 149/25734;

società cooperativa agricola «Santa Milanu», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nuragus (Nuoro), costituita per rogito Vacca in data 5 febbraio 1976, rep. 14832, reg. soc. 7422, tribunale di Cagliari, BUSC n. 874/145551;

società cooperativa agricola «Malacreiri» - Soc. coop. a r.l.», con sede in Seulo (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 16 ottobre 1986, rep. 2490, reg. soc. 710, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1321/223444;

società cooperativa agricola «Cooperativa artigiana su Telargiu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seulo (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 14 dicembre 1977, rep. 17157, reg. soc. 374, tribunale di Lanusei, BUSC n. 979/156498;

società cooperativa agricola «Arbreshe» a r.l., con sede in Castelvecchio di Puglia (Foggia), costituita per rogito Eccellente in data 26 agosto 1986, rep. 5566, reg. soc. 1982, tribunale di Lucera, BUSC n. 3550/223705;

società cooperativa agricola «Pia Unione» a r.l., con sede in Castelluccio dei Sauri (Foggia), costituita per rogito Maulucci in data 18 febbraio 1963, rep. 13877, reg. soc. 1950, tribunale di Foggia, BUSC n. 45/76738;

società cooperativa agricola «Vasche di Colmate» a r.l., con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Signore in data 18 giugno 1979, rep. 64773, reg. soc. 4330, tribunale di Foggia, BUSC n. 2108/169656;

società cooperativa agricola «Nuova zootecnica - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Mattinata (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 10 febbraio 1979, rep. 107206, reg. soc. 4303, tribunale di Foggia, BUSC n. 2100/168862;

società cooperativa agricola «A. Tec. A. - Soc. coop.a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Torelli in data 17 novembre 1986, rep. 7677/2327, reg. soc. 2044, tribunale di Lucera, BUSC n. 3557/224057;

società cooperativa agricola «La Rinascente - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Di Maria in data 3 gennaio 1980, rep. 11401, reg. soc. 934, tribunale di Lucera, BUSC n. 2205/174065;

società cooperativa agricola «Agritalia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stornarella (Foggia), costituita per rogito Buonasorte in data 11 aprile 1986, rep. 83885, reg. soc. 8102, tribunale di Foggia, BUSC n. 3515/222131;

società cooperativa agricola «Anonima cooperativa combattenti agricoltura», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Albanese in data 20 gennaio 1936, rep. 9736, reg. soc. 828, tribunale di Trani, BUSC n. 816/41232;

società cooperativa agricola «Soc. cooperativa produttori agricoli - S.r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Piccinelli in data 10 aprile 1960, rep. 6677, reg. soc. 1821, tribunale di Trani, BUSC n. 68/81176;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Com.Al. a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Capozza in data 28 ottobre 1985, rep. 15946, reg. soc. 7226, tribunale di Trani, BUSC n. 5946/215408;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola» (già «L'Agricola»), con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Scardilli Basile in data 12 ottobre 1946, rep. 753, reg. soc. 2855, tribunale di Bari, BUSC n. 1374/21351;

società cooperativa agricola «Tecnica e produzione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Frascolla in data 16 marzo 1979, rep. 5876, reg. soc. 5076, tribunale di Taranto, BUSC n. 1269/167919;

società cooperativa agricola «Latteria sociale di Olate - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecco (Como), costituita per rogito De Stefano in data 6 settembre 1931, rep. 5716, reg. soc. 226, tribunale di Lecco, BUSC n. 435/28333;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Tuerra» a responsabilità limitata, con sede in Muravera (Cagliari), costituita per rogito Puxeddu in data 7 maggio 1955, rep. 10609, reg. soc. 2335, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1135/54796;

società cooperativa agricola «Suinicola Serra Arena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nurachi (Oristano), costituita per rogito Passino in data 10 aprile 1972, rep. 49596, reg. soc. 1297, tribunale di Oristano, BUSC n. 347/119072;

società cooperativa agricola «Cooperativa risanamento Ambientale Forestazione - C.R.A.F. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Portoscuso (Cagliari), costituita per rogito Clarkson in data 22 maggio 1989, rep. 23458, reg. soc. 20593, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3749/243586;

società cooperativa agricola «Cooperativa agro-pastorale Sa Carazza» a responsabilità limitata, con sede in Palmadula - (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 29 marzo 1977, rep. 3577, reg. soc. 2790, tribunale di Sassari, BUSC n. 1296/153211;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola coltivatori diretti Santissimo Rosario» a responsabilità limitata, con sede in Aggius (Sassari), costituita per rogito Altea in data 29 novembre 1962, rep. 27586, reg. soc. 281, tribunale di Tempio, BUSC n. 259/78301;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola pastori Sant'Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buddusò (Sassari), costituita per rogito Angeletti in data 17 novembre 1972, rep. 38361, reg. soc. 2503, tribunale di Sassari, BUSC n. 1188/139518;

società cooperativa agricola «Agricoop 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bonarcado (Oristano), costituita per rogito Passino in data 22 maggio 1987, rep. 117749, reg. soc. 3579, tribunale di Oristano, BUSC n. 882/228205;

società cooperativa agricola «Sa Pedrera Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Passino in data 4 maggio 1976, rep. 67603, reg. soc. 1599, tribunale di Oristano, BUSC n. 455/145683;

società cooperativa agricola «Sa Madonnina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Davino in data 9 ottobre 1984, rep. 104062, reg. soc. 2691, tribunale di Oristano, BUSC n. 920/236495;

società cooperativa agricola «Società cooperativa ortofrutticola Macomer», a responsabilità limitata, con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 17 ottobre 1980, rep. 40368, reg. soc. 2064, tribunale di Oristano, BUSC n. 1089/180235;

società cooperativa agricola «Sardegna centrale - Soc. coop.a r.l.», con sede in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 19 gennaio 1978, rep. 37921, reg. soc. 999, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1036/165856;

società cooperativa agricola «Cooperativa Avicola Siniscola a responsabilità limitata», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 20 ottobre 1972, rep. 100236, reg. soc. 606, tribunale di Nuoro, BUSC n. 657/124299;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sinis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Riola Sardo (Oristano), costituita per rogito Passino in data 2 dicembre 1969, rep. 40329, reg. soc. 1219, tribunale di Oristano, BUSC n. 319/110566;

società cooperativa agricola «Corte Marroccu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Sperate (Cagliari), costituita per rogito Ernesto Quinto Bassi in data 6 giugno 1985, rep. 31255, reg. soc. 149841, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3368/215816;

società cooperativa agricola «Agricola Santa Maria - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Gavino (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 10 dicembre 1984, rep. 26748, reg. soc. 13503, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3226/209288;

società cooperativa agricola «Marmilla di Turri», con sede in Turri (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 18 ottobre 1974, rep. 30645, reg. soc. 6829, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2365/136500;

società cooperativa agricola «Su Pradu 1984 - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già Società Cooperativa agro pastorale Su Pradu - Società cooperativa a r.l.»), con sede in Orani (Nuoro), costituita per rogito Russo in data 26 giugno 1984, rep. 49, reg. soc. 1458, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1206/206260;

società cooperativa agricola «Taccu Figuniedda - Gruppo allevatori associati Escalaplano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Escalaplano (Nuoro), costituita per rogito Dettori in data 8 settembre 1976, rep. 219, reg. soc. 7682, tribunale di Cagliari, BUSC n. 920/149072;

società cooperativa agricola «Unione Pastori» - Soc. Coop. a r.l., con sede in Fonni (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 1° febbraio 1974, rep. 20128, reg. soc. 665, tribunale di Nuoro, BUSC n. 730/131510;

società cooperativa agricola «Su Eranu - Soc. coop. a r.l.», con sede in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 6 giugno 1985, rep. 874, reg. soc. 14378, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1249/213986;

società cooperativa agricola «Cooperativa tra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. del Sarcidano», con sede in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Bonu in data 16 febbraio 1972, rep. 25571, reg. soc. 5475, tribunale di Cagliari, BUSC n. 631/120926;

società cooperativa agricola «Agriverde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nurallao (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 29 giugno 1988, rep. 6901, reg. soc. 19128, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1385/236382;

società cooperativa agricola «Centro Sardegna» - Soc. coop. a r.l., con sede in Orotelli (Nuovo), costituita per rogito Sau in data 22 dicembre 1981, rep. 60706, reg. soc. 1222, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1134/189765;

società cooperativa agricola «Cooperativa pastori Gennargentu 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villagrande Strisaili (Nuoro), costituita per rogito Castiglia in data 10 dicembre 1986, rep. 2723, reg. soc. 730, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1330/225562;

società cooperativa agricola «Produttori latte della Vallata Verde a responsabilità limitata» (già «Spocietà anonima cooperativa produttori latte della Vallata Verde»), con sede in Campomorone (Genova), costituita per rogito Chiarella in data 13 dicembre 1938, reg. soc. 11592, tribunale di Genova, BUSC n. 799/40591;

società cooperativa agricola «La Grignola - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata» (abbreviata in S.C.A.L.G.), con sede in Castagnole Monferrato (Asti), costituita per rogito Prima in data 21 dicembre 1984, rep. 4019, reg. soc. 4887, tribunale di Asti, BUSC n. 535/208752;

società cooperativa agricola «S. Antonio - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Isola Sant'Antonio (Alessandria), costituita per rogito Parodi in data 19 novembre 1981, rep. 144565, reg. soc. 1432, tribunale di Tortona, BUSC n. 1260/187378;

società cooperativa agricola «Cooperativa a responsabilità limitata allevatori e produttori latte Rio San Martino», con sede in Scorzè (Venezia), costituita per rogito Pascucci in data 19 dicembre 1974, rep. 6520, reg. soc. 11846, tribunale di Venezia, BUSC n. 1682/138155;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ACLI Sant'Isidoro - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Meolo (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 30 agosto 1960, rep. 16309, reg. soc. 7957, tribunale di Venezia, BUSC n. 242/68520;

società cooperativa agricola «Agricola Zootecnica Villa Franchese - Società coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Fraenza in data 23 gennaio 1985, rep. 46702, reg. soc. 20754, tribunale di Verona, BUSC n. 2281/210000;

società cooperativa agricola «Barbariga s.c. a r.l. - Cooperativa servizi agricoli», con sede in Vigonza (Padova), costituita per rogito Holler in data 23 febbraio 1990, rep. 47280, reg. soc. 34881, tribunale di Padova, BUSC n. 2092;

società cooperativa agricola «Latteria di Selva di Cadore, Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Latteria di Selva di Cadore, società anonima cooperativa»), con sede in Selva di Cadore (Belluno), costituita per rogito Bonaventura Polacco in data 20 aprile 1892, rep. 2254, reg. soc. 62, tribunale di Belluno, BUSC n. 218/18695;

società cooperativa agricola «La Scacchiera - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 3 giugno 1982, rep. 35685, reg. soc. 3274, tribunale di Bassano del Grappa, BUSC n. 1630/192136;

società cooperativa agricola «Stalla sociale - Regione 72 S.r.l.», con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 11 dicembre 1972, rep. 61222, reg. soc. 1765, tribunale di Rovigo, BUSC n. 592/122705;

società cooperativa agricola «Geoflor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Radicondoli (Siena), costituita per rogito Pescatori in data 1° dicembre 1988, rep. 11191, reg. soc. 6890, tribunale di Siena, BUSC n. 1099/239165;

società cooperativa agricola «Toscogel» a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 22 dicembre 1978, rep. 249545, reg. soc. 5643, tribunale di Pisa, BUSC n. 1036/166281;

società cooperativa agricola «La Rocca» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 23 settembre 1974, rep. 37234, reg. soc. 2174, tribunale di Grosseto, BUSC n. 887/135138;

società cooperativa agricola «Pantagnone - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Riboldi (coadiutore del dott. Attaguile) in data 8 febbraio 1974, rep. 3462, reg. soc. 2092, tribunale di Grosseto, BUSC n. 868/130666;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Marino Carboni a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 30 settembre 1981, rep. 120417, reg. soc. 1283, tribunale di Campobasso, BUSC n. 759/186847;

società cooperativa agricola «MOL.C.A. molisana cooperativa allevatori - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 9 novembre 1982, rep. 124342, reg. soc. 1374, tribunale di Campobasso, BUSC n. 807/197034;

società cooperativa agricola «Molise verde 86 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Portocannone (Campobasso), costituita per rogito Greco in data 3 aprile 1986, rep. 13781, reg. soc. 1225, tribunale di Larino, BUSC n. 943/223373;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di Ururi» a responsabilità limitata, con sede in Ururi (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 7 agosto 1973, rep. 92509, reg. soc. 491, tribunale di Larino, BUSC n. 585/149588;

società cooperativa agricola «S.C.A.P.S. - Società cooperativa allevatori Poggio Sannita a responsabilità limitata», con sede in Poggio Sannita (Isernia), costituita per rogito Conti in data 22 gennaio 1987, rep. 20869, reg. soc. 1320, tribunale di Isernia, BUSC n. 305/224728.

**94A7835 - 94A7725**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

## Nomina di un commissario straordinario ed integrazione del comitato di sorveglianza della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano

Con provvedimento in data 1° dicembre 1994 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. Angelo Casò commissario straordinario per l'amministrazione della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, in aggiunta al dott. Roberto Pontremoli e la prof.ssa dott ssa Maria Martellini membro del comitato di sorveglianza della citata impresa in sostituzione del dott. Angelo Casò.

**94A7878**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

| CANONI ABBONAMENTO | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Annuale | L. 336.000 | L. 672.000 |
| Semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella Gazzetta *Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

**ANNUNZI COMMERCIALI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe | L. 102.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 34.000 |

**ANNUNZI GIUDIZIARI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | L. 27.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 13.500 |

**(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%**

## ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

### ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **357.000** |
| - semestrale | L. | **195.500** |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **65.500** |
| - semestrale | L. | **46.000** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **200.000** |
| - semestrale | L. | **109.000** |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **65.000** |
| - semestrale | L. | **45.500** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **199.500** |
| - semestrale | L. | **108.500** |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **687.000** |
| - semestrale | L. | **379.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **124.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **81.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | **7.350** |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. | **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | **4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **336.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **205.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189